

## RELAZIONE TECNICA

### CAPO I

#### Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

##### Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Comma 1: la norma non prevede nuovi o maggiori oneri poiché il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha già previsto (art. 1, comma 2, Tab.1, Allegato A, numeri 1) e 2)), in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio, anche due posti (uno di prima fascia ed uno di seconda fascia), assegnati in sede di prima applicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed un posto di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.

*Comma 1-bis: dall'attuazione della disposizione, che prevede la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, anche attraverso il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165 del 2001 anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026 e per un massimo di 4 posizioni dirigenziali, ai limiti percentuali vigenti, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di posizioni già previste dall'attuale dotazione organica del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.*

*Comma 1-ter: prevede una integrazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 80/2021 volta a consentire una deroga alle disposizioni in materia di utilizzo del mezzo proprio di trasporto di cui all'6, comma 12, ultimo periodo del decreto-legge 78/2010, per gli esperti del contingente di cui al comma 1 dello stesso art. 10 del DL 80/2021. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la deroga prevista, che consente anche la corresponsione al personale in questione dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 836/1973, può essere attuata nel limite delle risorse finanziarie destinate alle esigenze di funzionamento del contingente di esperti di cui al comma 1 del citato articolo 10.*

Comma 2: la riduzione del numero di esperti (da 3 a 2) o consulenti di cui il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, con contestuale incremento del limite massimo del compenso attribuibile al singolo esperto (da 50.000,00 a 75.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) avviene a parità di risorse stanziata dal decreto-legge n. 39/2023.

Comma 3: trattandosi di disposizione ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: trattasi di disposizione a carattere interpretativo che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Comma 4-bis: la disposizione prevedendo l'inserimento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti per i quali è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 5: trattandosi di disposizione ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

*Comma 5-bis: la disposizione permette di determinare i trattamenti economici dei Responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, consentendo di superare quanto previsto dall'art. 59, comma 5, del CCNL per il quadriennio 2002-2005 relativo al personale dirigenziale dell'ex Area I che dispone che gli adeguamenti retributivi trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dirigente dell'Area I escludendo pertanto l'adeguamento per il personale*



*equiparato economicamente alla dirigenza, come i Responsabili in questione. In particolare, l'applicazione del citato articolo 59, comma 5, ha comportato che, limitatamente al trattamento fondamentale, ai Responsabili degli uffici di diretta collaborazione equiparati economicamente al personale dirigenziale fosse corrisposto un trattamento fondamentale equivalente a quello previsto nel CCNL del personale dirigenziale dell'ex Area I del 5 aprile 2001.*

*La norma non determina oneri in quanto la maggiore spesa derivante dalla stessa, a decorrere dalla sua entrata in vigore, avviene nell'ambito delle risorse utilizzabili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche mediante, ove necessario, rimodulazione dei trattamenti economici spettanti al personale assegnato ai predetti uffici.*

*Comma 5-ter: L'adeguamento retributivo previsto dal comma 5-ter, introdotto in sede di conversione, relativo all'intera pianta organica vigente dell'AIG, richiede una spesa stimata di circa € 125.000 annui. Per far fronte ai predetti oneri, si provvede mediante il fondo di cui al comma 143 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019 (comma 5-quater).*

*In relazione alla quantificazione della spesa, si osserva anzitutto che fin dalla costituzione dell'Agenzia Nazionale Giovani, ora AIG, il trattamento del relativo personale è stato sostanzialmente equiparato a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal quale del resto l'Agenzia è giuridicamente e tecnicamente "gemmata" (si veda l'articolo 5 del decreto-legge n. 297/2006, istitutivo dell'Agenzia Nazionale Giovani, alla quale erano state trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della conseguentemente soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso l'allora Ministero della solidarietà sociale).*

*Quanto all'AIG, l'applicazione del CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri è stata da ultimo confermata dall'articolo 55, comma 2, del decreto-legge n. 13/2023, rimanendo il riferimento "storico" al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

*Sempre in relazione alla quantificazione dell'onere derivante dal comma 5-bis (pari a €125.000,00 annui, a partire dal 2023), si producono in calce le Tabelle 1, 2 e 3, a sostegno della predetta quantificazione, ove: i) è anzitutto individuata l'attuale situazione retributiva del personale AIG, per quanto rilevante ai fini della disposizione; ii) è individuata la corrispondente situazione retributiva dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; iii) alla luce dei predetti dati, è effettuata la stima rilevante ai fini della disposizione: sulla base dei calcoli la stima annua è di € 113.124,25 alla quale deve aggiungersi la quantificazione relativa ai 3 dirigenti dell'AIG, definendosi così per stime il calcolo complessivo di € 125.000.*

*In relazione a quanto sopra, si precisa poi che l'indennità di amministrazione, istituita con il primo CCNL del comparto Ministeri 1994/1997, firmato il 16 maggio 1995 e da ultimo prevista dal CCNL 2019-2021, compete al personale non dirigenziale.*

*Con specifico riguardo alla copertura finanziaria della disposizione, a valere sull'art. 1, comma 143, della l. n. 160/2019, tale disposizione – dopo aver individuato la propria finalità in quella di "perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri" – ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, le cui risorse (€ 80 mln annui a decorrere dal 2021) sono destinate (per il 90%) alla "graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri".*

*L'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, ha poi previsto un incremento (€ 55 mln) di tale fondo al fine di "omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri.*

*Con riferimento, infine, all'adeguamento della situazione retributiva del personale dipendente dell'Agenzia Italiana per la Gioventù (co. 5-bis), si precisa che la dotazione organica dell'Agenzia corrisponde al personale attualmente in servizio, a concorso e assumibile, come da tabella che si allega.*



*Circa, poi, le unità dirigenziali si evidenzia ulteriormente che, non percependo le stesse indennità di amministrazione, non sono state mai state inserite nel prospetto di calcolo.*

Tabella 1 – Situazione attuale dell'AIG

Area	Ex posizione economica	IA AIG annua	Differenziale ex art 52 AIG annuo
DIRIGENTI	II Fascia		
FUNZIONARI	III F 4	2.334,48	5.755,88
FUNZIONARI	III F 3	2.334,48	2.805,27
FUNZIONARI	III F 2	2.334,48	1.090,70
FUNZIONARI	III F 1	2.334,48	219,31
ASSISTENTI	II F 3	1.720,80	3.034,72
ASSISTENTI	II F 2	1.720,80	1.406,60
OPERATORI	I F 1	1.515,12	159,51

Tabella 2 – Situazione attuale del MLPS

Area	Ex posizione economica	IA MLPS annua	Differenziale ex art 52 MLPS annuo
FUNZIONARI	III F 4	4.529,52	6.069,90
FUNZIONARI	III F 3	4.529,52	2.976,22
FUNZIONARI	III F 2	4.529,52	1.090,70
FUNZIONARI	III F 1	4.529,52	219,31
ASSISTENTI	II F 3	3.352,80	3.198,78
ASSISTENTI	II F 2	3.352,80	1.452,75
OPERATORI	I F 1	3.040,08	159,51

Tabella 3 – Differenze fra MLPS e AIG

Area	Ex posizione economica	Differenza della IA annua MLPS-AIG	Differenza annua tra il differenziale EX ART 52 MLPS-AIG	Unità dotazione organica AIG	Stima delle risorse necessarie per personale non dirigenziale (lordo busta paga)	Oneri riflessi			Stima delle risorse necessarie per personale non dirigenziale (inclusi oneri riflessi)
						INPS	TFR	IRAP	
				3					
FUNZIONARI	III F 4	- 2.195,04	- 254,02	3	7347,18	1.778,02	417,32	624,51	10.167,03
FUNZIONARI	III F 3	- 2.195,04	- 178,95	5	11829,95	2.862,85	671,94	1.005,55	16.370,28
FUNZIONARI	III F 2	- 2.195,04	-	4	8780,16	2.124,80	498,71	746,31	12.149,99
FUNZIONARI	III F 1	- 2.195,04	-	4	8780,16	2.124,80	498,71	746,31	12.149,99
ASSISTENTI	II F 3	- 1.632,00	- 164,06	13	23348,78	5.650,40	1.326,21	1.984,65	32.310,04
ASSISTENTI	II F 2	- 1.632,00	- 46,15	12	20137,8	4.873,35	1.143,83	1.711,71	27.866,69
OPERATORI	I F 1	- 1.524,96	-	1	1524,96	369,04	86,62	129,62	2.110,24
				45					113.124,25

**Art. 1-bis (Disposizioni di interpretazione autentica)**

*La misura ha natura ordinamentale, poiché si limita a fornire un'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 44/2023, convertito con Legge 21 giugno 2023, n. 74, disponendo che il termine (30 giugno) fissato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione per l'attuazione del PNRR si applichi anche alla riorganizzazione delle*



*medesime unità di missione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazione, con Legge 21 aprile 2023, n. 41. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Articolo 1-ter. - (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)*

*La disposizione prevede che la Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) provvede, su base convenzionale, alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Le disposizioni si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.*

*In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire:*

- a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;*
- b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;*
- c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.*

*La misura prevede inoltre che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.*

*La misura consente alla SNA di rispondere in maniera efficiente alla richiesta, da parte delle Amministrazioni coinvolte, di una formazione ad hoc, specificamente indirizzata al personale con qualifiche tributarie e di erogare corsi con contenuti didattici avanzati, tenuto conto dell'elevata specializzazione delle materie fiscali.*

*La creazione di una formazione specialistica costituisce un'opportunità unica di formazione non solo del personale attualmente in ruolo ma anche del personale neo-assunto, e consentirebbe di creare un bacino comune di conoscenze "di base" e, nel tempo, di potenziare la formazione tributaria specialistica indirizzata a dirigenti e funzionari di alto profilo.*

*Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura prevede che agli oneri per l'attività di formazione si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari*



stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti. Con riferimento alla formazione dei giudici tributari, è previsto che agli oneri per la formazione si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesima.

La misura, pertanto, non determina maggiori oneri in quanto le attività saranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili nei bilanci della SNA e delle amministrazioni interessate e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

*Art. 1-quater. (Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)*

La disposizione è volta a rideterminare la dotazione organica dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti, al fine di uniformarla al personale attualmente in servizio presso l'ente.

La dotazione organica di personale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è stata fissata dal DPCM 23-01-2013 in 42 unità (29 amministrativi e 13 unità di personale di Sorveglianza), mentre il personale in servizio attualmente è pari a n. 81 unità, di cui 22 di ruolo e 59 stabilizzate in posizione soprannumeraria, in forza dell'art. 11 quaterdecies, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone testualmente "Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente".

Si considera altresì che tutto il personale attualmente in servizio, sia di ruolo che stabilizzato, intrattiene con l'Ente Parco rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del CCNL vigente del comparto Funzioni Centrali, ed assicura le attività istituzionali dell'Ente;

La norma è dunque ad invarianza di spesa, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, potrà garantire il formale adeguamento della dotazione organica dell'Ente alla situazione di fatto esistente, costituita dalle 81 unità di personale in servizio a tempo indeterminato, di cui 47 unità tecnico-amministrative e 34 unità guardia parco.

#### SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

- COSTO DELLE 81 UNITÀ ATTUALMENTE IN SERVIZIO.

Euro 3.124.196 (sono considerati stipendi e assegni fissi + oneri riflessi IRAP, INAIL, INPDAP).

- PERSONALE STABILIZZATO ATTUALMENTE IN SERVIZIO: 59 UNITÀ.

Euro 2.277.287

- COSTO NUOVA PIANTA ORGANICA DI 81 UNITÀ.

COSTO AMMINISTRATIVI: euro 1.691.703

COSTO GUARDIAPARCO: euro 1.432.493

TOTALE euro 3.124.196

- INQUADRAMENTO ATTUALE DELLE 22 UNITÀ DI PERSONALE GIÀ IN PIANTA ORGANICA, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021.



**AREA FUNZIONARI:** n. 2 UNITÀ;

**AREA ASSISTENTI:** n. 20 UNITÀ, di cui:

- **AMMINISTRATIVI:** n. 13 UNITÀ;
- **GUARDIAPARCO:** n. 7 UNITÀ.

- **INQUADRAMENTO DELLE 59 UNITÀ DI PERSONALE STABILIZZATO, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021.**

**AREA FUNZIONARI:** n. 5 UNITÀ;

**AREA ASSISTENTI:** n. 51 UNITÀ, di cui:

- **AMMINISTRATIVI:** n. 24 UNITÀ;
- **GUARDIAPARCO:** n. 27 UNITÀ.

**AREA OPERATORI:** n. 3 UNITÀ.

*La nuova pianta organica di 81 unità è formulata nel pieno rispetto del principio di invarianza della spesa, in quanto il costo complessivo del Personale pari a euro 3.124.196, è già sostenuto a legislazione vigente dall'Ente parco.*

*Di seguito si riporta il costo di 81 unità di personale suddiviso per Aree di inquadramento:*

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Costo di 81 Unità di Personale suddiviso per Aree di Inquadramento ( CCNL 2019-2021 )

Area	Numero Unità	Costo personale	Oneri Riflessi	Costo personale + costi riflessi medi per area	Costo Totale
Funzionari	7	218.897	61.740	40.091	280.637
Assistenti	37	991.818	326.341	35.626	1.318.159
Operatori	3	66.447	26.460	30.969	92.907
<b>Totale Area amm.</b>	<b>47</b>	<b>1.277.162</b>	<b>414.541</b>	<b>35.994</b>	<b>1.691.703</b>
Ass. Guardie parco	34	1.132.612	299.881	42.132	1.432.493
<b>Totale Ass. Guardie parco</b>	<b>34</b>	<b>1.132.612</b>	<b>299.881</b>	<b>42.132</b>	<b>1.432.493</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>81</b>	<b>2.409.774</b>	<b>714.422</b>	<b>38.570</b>	<b>3.124.196</b>

**Art. 2. (Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)**

*Il comma 1 prevede che, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche possono assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con*



*contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le predette assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate dagli enti utilizzatori nei limiti finanziari in materia di facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa;*

*Il comma 2 prevede la proroga di un anno dei percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), al fine di realizzare tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. Per le predette finalità, per l'anno 2023, è assegnato alla Regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro cui si provvede ai sensi del comma 3 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica da cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004;*

*Il comma 4 prevede il differimento dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 termine per le assunzioni a tempo indeterminato degli LSU/LPU del c.d. "bacino storico" di cui all' articolo 1, comma 495, della legge n. 160/2019. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri atteso che le predette stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge n. 296/2006, e che il c.d. "bacino storico" di LSU/LPU è ad esaurimento e non consente l'ingresso di nuovi soggetti.*

**Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)**

Dalla attuazione della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della soppressione di ANPAL non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La soppressione di ANPAL, difatti, comporta il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da quest'ultima al Ministero e il trasferimento all'INAPP del personale dell'ANPAL afferente al comparto ricerca, unitamente alle correlate risorse finanziarie, determinando il corrispondente ampliamento delle relative dotazioni organiche. Si prevede che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione corrispondendo un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Tali oneri sono coperti interamente con le risorse a tale scopo già stanziare e che saranno trasferite. Viene prevista la possibilità di avvalimento di un contingente di personale dell'INAPP nel limite del numero massimo di personale trasferito dall'ANPAL, i cui oneri restano a carico dell'ente di appartenenza e, pertanto, senza che derivino ulteriori aggravii di spesa a carico della finanza pubblica.

*Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a chiarire l'applicabilità degli istituti di mobilità anche al personale di ANPAL trasferito, in occasione della riorganizzazione, all'INAPP.*

Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri relativi al trattamento economico



del personale interessato, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza che in ogni caso potranno valutare, al fine di evitare disfunzioni organizzative, se autorizzare o meno l'assegnazione temporanea del proprio personale.

Al comma 6 lett. b), la disposizione che riscrive l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/1999 prevede l'incremento delle posizioni di livello dirigenziale di prima fascia da 12 a 15 a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica di ANPAL. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

**La disposizione di cui al comma 6-bis è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**La disposizione di cui al comma 6-ter prevede l'assunzione di 6 dirigenti di seconda fascia per un onere complessivo pari a 819.509 euro annui a decorrere dal 2024.**

**L'onere per l'assunzione di 6 dirigenti di seconda fascia è determinato come indicato nella seguente tabella.**

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2018-2019 (12 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile VALORE MASSIMO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri ridotti (38,28%)	Tributamento fondamentale lordo stato	Ributazione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (3,78%)	Ributazione procapite totale lordo stato	Incremento contrattato CCNL 2019-2021 (1,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PERO CAPITE/LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 1,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	oneri a regione 2024
DIRIGENTE II fascia	45240,77	12.565,11	25.090,44	82.896,32	31.811,77	114.698,09	12.516,99	4.693,06	131.388,14	4.963,45	213,20	136.584,78	6,00	819.508,67

**Tale onere trova copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

Le previsioni normative di cui ai commi da 7 a 13 sulla nuova denominazione e governance di Anpal Servizi S.p.A. (adesso denominata Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le spese previste trovano copertura interamente nel bilancio della società. In particolare, dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione a cinque membri non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. La (nuova) composizione (da tre) a cinque membri del Consiglio di amministrazione, inoltre, trova la sua ragion d'essere nelle esigenze di maggiore rappresentatività delle istanze regionali, fermo restando che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalla norma. L'avvalimento da parte della società di un comitato consultivo strategico, composto di dieci membri, non comporta oneri in quanto è previsto al comma 11 che i relativi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. Quanto al comma 12, la collaborazione con la società da parte delle regioni e delle province autonome al fine di favorire ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività non comporta oneri in quanto tale collaborazione avviene nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni in materia di modifiche all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato come meglio di seguito specificato.

Le disposizioni di cui al comma 15, che modificano l'articolo 6 del d.lgs. n. 149 del 2015 e secondo cui nell'ambito della dotazione organica dell'Ispettorato sono ricompresi un numero massimo di 8 posizioni dirigenziali di livello generale e di 86 posizioni dirigenziali di livello non generale, non





comportano alcun nuovo onere, atteso che all'aumento delle posizioni di livello generale è operata una corrispondente diminuzione, dal punto di vista finanziario, delle posizioni dirigenziali di livello non generale, con una riduzione complessiva delle posizioni dirigenziali di quattro unità. L'attuale assetto dell'Agenzia prevede un totale di 4 posizioni dirigenziali di livello generale e 94 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Di seguito sono indicati gli oneri relativi al personale dirigenziale e la dimostrazione dell'invarianza finanziaria complessiva.

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
<b>DIRIGENTE DI LIVELLO GENERALE (I fascia)</b>	132.133,62	123.874,88	266.086,25	4	1.064.344,99

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
<b>DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE (II fascia)</b>	80.019,45	50.544,67	135.912,65	8	1.086.501,20

TOTALI GENERALI in aumento (per 4 Dirigenti di livello generale)		TOTALI GENERALI in diminuzione (per 8 Dirigenti di livello non generale)		TOTALI GENERALI risparmi	
TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	1.064.344,99	TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	1.086.501,20	TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	22.156,22

L'aumento di 4 posizioni di livello generale comporta una spesa pari ad euro 1.064.344,99 che viene compensata con la soppressione di 8 posizioni di livello non generale che comporta – prendendo a riferimento i costi di una posizione di fascia A – un risparmio complessivo di euro 1.086.501,20.

Ne consegue che la disposizione può invece determinare un risparmio, sia pur di modesta entità, per la finanza pubblica pari ad euro 22.156,21 annui.

Con riferimento alla dotazione organica massima dell'Ispektorato, quantificata in 7846 unità a decorrere dal 1° luglio 2023, si fa presente che, nella norma istitutiva (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2015), la stessa era "...non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non...". Tuttavia, la dotazione organica è stata ampliata da norme successive che hanno previsto nuove assunzioni con relativa copertura finanziaria. Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni che individuano la dotazione organica in 7846 unità, anche considerata la rideterminazione del numero delle posizioni dirigenziali prevista a comma 15.

Si parte dal decreto direttoriale n. 22 del 4 settembre 2017 con il quale, in applicazione del DPCM 23 febbraio 2016, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ispektorato al 1° gennaio 2017, data di avvio dell'operatività dell'Agenzia, in 5.967 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. L'art. 11, comma 445, lettera b),



come modificato dall'articolo 7, comma 15-septies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 dispone poi l'incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale di 283 unità per l'anno 2019, di 257 unità per l'anno 2020 e di 311 unità per l'anno 2021 (per un totale di n. 851 unità). A questa si aggiunge la diversa composizione delle posizioni dirigenziali che passano da «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» a quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale, con un incremento complessivo di n. 8 posizioni dirigenziali (2 di prima fascia e 6 di seconda fascia), per un totale di 6826 unità. Infine, l'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha autorizzato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali (assunzioni che stiamo effettuando in questi giorni). Il totale risulta quindi di 7850 unità. Infine, a seguito di quanto previsto al comma 15 come innanzi illustrato il numero delle posizioni dirigenziali viene ridotto di quattro posizioni, per una dotazione organica complessiva dell'INL che, dal 1° luglio 2023, sarà pari a 7.846 unità.

***Il comma 16-bis, modificando l'articolo 19 del decreto-legge n. 44 del 2023, non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a ricomprendere il personale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro e dell'ANPAL nella ripartizione dei fondi, contingentati nel loro complesso, volti all'adeguamento dei trattamenti economici accessori.***

***Articolo 3-bis. - (Disposizioni concernenti l'Associazione Assoprevidenza -Associazione italiana per la previdenza complementare)***

***L'articolo prevede disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare) apportando delle modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.***

***Il comma 1 sostituisce il riferimento della disposizione citata al Comitato denominato “Previdenza Italia” con l'Associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare. Tale modifica, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

***Il comma 2, al fine di accrescere la capacità amministrativa in materia di previdenza complementare, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroghi ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 58-bis del citato decreto- legge. In via transitoria, per l'anno 2023, dette risorse sono erogate entro il 30 settembre 2023.***

***La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché non incide sulla misura del contributo, già previsto a legislazione vigente.***

***Art. 3-ter. (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)***

***Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la struttura organizzativa dei Ministeri si connota, alternativamente, per la presenza di strutture dipartimentali o per la presenza di direzioni generali. Nell'ambito di ogni Ministero, con apposita disposizione di legge, viene operata la scelta tra i due modelli appena citati; ciò, nel rispetto di quanto discendente dall'articolo 97 Cost., secondo il quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”.***



*La vigente previsione normativa contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 prevede, in particolare, che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia strutturato su base direzionale; la disposizione, che consente di virare l'assetto organizzativo del Dicastero di che trattasi verso il modello dipartimentale, è quindi necessario per il soddisfacimento del rispetto del principio di legalità di cui alla disposizione costituzionale citata.*

*Il nuovo assetto organizzativo si comporrà, quindi, di quattro dipartimenti, i quali assicureranno, oltre all'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, il coordinamento delle relative direzioni generali.*

*Viene previsto che, a copertura degli effetti finanziari connessi con l'attuazione della predetta disposizione – e relativi ai maggiori oneri connessi con la previsione dei quattro incarichi dirigenziali di livello generale relativi al coordinamento dei Dipartimenti – per il Ministero delle imprese e del made in Italy venga autorizzata la spesa di euro 210.000.*

*Tale somma costituisce il risultato che emerge all'esito del processo di complessiva riorganizzazione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia del Ministero, che oggi prevede un totale di 18 posizioni<sup>1</sup>, e di redistribuzione degli oneri finanziari connessi con le medesime posizioni dirigenziali di livello generale.*

*Nello specifico, il decreto ministeriale 27 ottobre 2021, di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, prevede che quest'ultime, nel Ministero delle imprese e del made in Italy, siano graduate in cinque fasce retributive (dalla A alla E, dove la fascia A è la fascia retributiva più onerosa<sup>2</sup>) secondo la seguente distribuzione:*

- A. Fascia A = una posizione dirigenziale, pari alla retribuzione del Segretario generale;*
- B. Fascia B = due posizioni dirigenziali;*
- C. Fascia C = dieci posizioni dirigenziali;*
- D. Fascia D = cinque posizioni dirigenziali;*
- E. Fascia E = una posizione dirigenziale (eventuale e pari alla retribuzione di un incarico dirigenziale di livello generale e studio solo laddove non venga nominato il vice-Segretario generale previsto dal regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149).*

*Dal nuovo assetto organizzativo – che comporta, come già evidenziato, la necessità di finanziare i maggiori oneri connessi con la nomina di quattro capi di Dipartimento –, ne consegue che, a parità di dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del Ministero ed a parità di fasce retributive, occorre procedere alla già citata rimodulazione delle posizioni dirigenziali.*

*Nell'ottica del massimo contenimento dei costi, tale rimodulazione comporta la seguente distribuzione delle posizioni dirigenziali di livello generale:*

- A. Fascia A = quattro posizioni dirigenziali, pari alla retribuzione dei quattro capi di Dipartimento;*

<sup>1</sup> 17 delle quali emergono all'esito della ricognizione effettuata dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149; l'ulteriore posizione dirigenziale di livello generale discende, invece, dalla previsione normativa contenuta nel decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il quale prevede, all'articolo 7, che "per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero".

<sup>2</sup> In particolare, le fasce retributive di che trattasi differiscono per il diverso valore economico della posizione variabile che, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, è da quantificarsi come segue:

1. Fascia A: 100.700,00 €;
2. Fascia B: 64.000,00 €;
3. Fascia C: 59.000,00 €;
4. Fascia D: 53.000,00 €;
5. Fascia E: 50.587,33 €.



- B. Fascia B = due posizioni dirigenziali;**  
**C. Fascia C = dieci posizioni dirigenziali;**  
**D. Fascia D = due posizioni dirigenziali.**

*Tale rimodulazione, da cui risulta la maggior spesa prevista nella disposizione in analisi, è esemplificata nella seguente tabella di raccordo dove la tabella di sinistra rappresenta la situazione discendente dall'organizzazione ministeriale di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, mentre la tabella di destra rappresenta la situazione a tendere:*

*Ai predetti maggiori oneri pari a euro 210.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità.*

# Posizioni dirigenziali attuali	Fascia	Lordo Stato	# Posizioni dirigenziali a tendere	Fascia	Lordo Stato
1	A	0,39 mln €	4	A	1,54 mln €
2	B	0,67 mln €	2	B	0,67 mln €
10	C	3,27 mln €	10	C	3,27 mln €
5	D	1,60 mln €	2	D	0,65 mln €
<b>18</b>		<b>5,92 mln €</b>	<b>18</b>		<b>6,13 mln €</b>

#### **Art. 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)**

La norma è volta a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.

La separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti è operato nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente.



L'innovazione, dunque, non sta nel potenziamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ovvero nell'incremento delle strutture già previste a legislazione vigente, bensì nell'assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale – così ricondotte ai dettami dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - e quelle di Direttore nazionale degli armamenti, oggi invece, unificate nel solo incarico di Segretario generale.


Ciò avviene, utilizzando uno dei due dirigenti generali inseriti nella dotazione organica dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all'uopo già incrementati a mente del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023 [l'altro dei due è destinato a ricoprire l'incarico di direttore del terzo ufficio centrale previsto a mente dell'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1), sotto punto 1.1. dello stesso decreto-legge n. 44 del 2023

Di seguito, si propongono due organigrammi.

Il primo - Tabella A - fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente.

Il secondo – Tabella B – rappresenta la rinnovata distribuzione delle medesime strutture esistenti, all'esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla riorganizzazione di cui trattasi.

**TABELLA A**




Dalla successiva Tabella B si evince plasticamente che l'unica posizione di livello dirigenziale generale che si aggiunge è solo quella del Direttore nazionale degli armamenti, già finanziata ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 e che le attuali strutture di livello generale, rimanendo immutate per configurazione, consistenza, funzioni, ubicazione etc., cambiano soltanto la loro dipendenza ordinativa.

La predetta Tabella evidenzia altresì l'istituzione dell'Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ad invarianza di spesa per effetto della soppressione nella dotazione organica del Ministero della Difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale prevista dal comma 4 del predetto articolo 7.



TABELLA B



È altresì prevista una serie di disposizioni di mero adeguamento ordinamentale connesse all'espletamento delle tipiche funzioni militari, oggi da estendere ovvero da riservare al Direttore nazionale degli armamenti quale figura autonoma, se militare, giacché prima erano riservate solo al Segretario generale militare, nella considerazione, come cennato, che egli accentrava in sé sia le attribuzioni proprie del Segretario generale sia quelle del Direttore nazionale degli armamenti. Il comma 1 si completa di ulteriori disposizioni ordinamentali e di coordinamento necessarie ad allineare l'intero plesso normativo di interesse alle linee generali della riorganizzazione tracciate a livello normativo primario, la cui attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 consente entro il 30 giugno 2024, l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Il comma 2-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantenga anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continui a svolgerne le funzioni. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 3-bis reca la clausola di invarianza finanziaria applicabile all'intero articolo.**

**Art. 4-bis. (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)**



*Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, relativamente al Centro alti studi per la difesa.*

*In particolare, le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La lettera d), che modifica il comma 6 del predetto articolo 238-bis, è volta esclusivamente a conseguire, oltre che sotto il profilo sostanziale de facto già vigente, anche sotto il profilo normativo e formale, la parificazione fra i professori e i ricercatori in servizio presso il CASD con gli omologhi universitari. Da tale formale equiparazione non deriva alcuna variazione né presente né futura del trattamento economico in atto in godimento dalla docenza di cui trattasi poiché già allineato all'articolo 8 della legge n. 240 del 2010, in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari.*

*Non si prevede alcun incremento di personale docente, poiché le disposizioni in esso contenute sono esclusivamente rivolte al personale già in servizio, all'uopo reclutato nel rispetto dell'articolo 238-bis.*

*Il comma 2 è volto ad integrare l'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari. Ciò, in particolare, al fine di prevedere, per i licei militari, la possibilità di adottare uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'istruzione volti a definire le discipline necessarie ad assicurarne il più efficace funzionamento in materia di ordinamento dei corsi, espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica, modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare. Ciò, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio di istruzione e formazione offerto dai licei militari. La disposizione fornisce lo strumento con cui disciplinare l'indispensabile cooperazione tra l'amministrazione della Difesa, nell'ambito della quale esercitano le proprie funzioni formative e educative i licei e le scuole militari, e il Ministero dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative dei licei e delle scuole militari della Difesa anche a garanzia della regolare conclusione degli anni scolastici. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Art. 4-ter. - (Corsi di formazione professionale del personale militare)*

*La disposizione ha un carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*In particolare, l'attività formativa a favore dei Volontari è già svolta dalla consolidata struttura formativa delle Forze Armate, che già oggi offre percorsi formativi a favore del citato personale, propedeutici al successivo utile impiego nei Reparti addestrativi, logistici ed operativi. L'attività di validazione delle competenze acquisite dai discenti sarà svolta dai medesimi istituti formativi, ad invarianza di risorse e oneri, in quanto naturale completamento dell'iter formativo e di qualificazione dei Volontari.*

*Art. 5 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché modifica unicamente la finalizzazione delle risorse già previste dalla lettera b) dell'art. 1, comma 297, della l. 234/2021.*



**Art. 5-bis. (Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)**

*A seguito della conclusione del processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, previsto dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96-le risorse finanziarie previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pari ad euro 3.460.000, iscritte nel capitolo 1781/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca sono ridotte di € 3.060.000 per rifinanziare l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*In particolare, le risorse di cui trattasi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, saranno così attribuite:*

- *euro 3.060.000 saranno destinati al capitolo 1673 pg. 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISLA;*
- *euro 400.000 rimarranno destinati al capitolo 1781 pg. 1 - Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali, a favore dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.*

*L'importo pari a euro 3.060.000, destinato al capitolo 1673 pg 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, sarà utilizzato prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e in adempimento del D.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022.*

*L'importo rimanente del suddetto capitolo, sarà destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM.*

**Art. 6 (Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)**

Comma 1: Il fondo risorse decentrate del Ministero della Salute per l'anno 2022 è pari a 3.554.694 euro. Considerato l'incremento del numero complessivo delle unità di personale anno 2022 pari a 1.582, l'importo medio pro capite lordo dipendente risulta di 1.693 euro.

	Importo comprensivo di oneri	Unità	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694	1582	2.247	1.693	1.154

La norma dispone, pertanto, un incremento del fondo al fine di poter dare applicazione al Contratto nazionale quale "strumento innovativo ed efficace di gestione del personale", fermo restando che ulteriori istituti, quali, ad esempio, le elevate professionalità, saranno finanziati con specifiche risorse destinate allo scopo.





La norma prevede un primo incremento per l'anno 2023 di euro 2.500.000 tenendo conto della disponibilità del fondo di parte corrente (c. Tabella A) per il medesimo anno.

Detto incremento porta ad un importo medio pro capite lordo dipendente di 2.791 euro come da tabella che segue consentendo un maggior margine applicativo delle disposizioni contrattuali.

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo comprensivo di oneri	Unità 2023	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.500.000				
<b>totale</b>	<b>6.054.694</b>	<b>1.635</b>	<b>3.703</b>	<b>2.791</b>	<b>1.902</b>

A regime a partire dall'anno 2024 sommando l'integrazione richiesta al fondo anno 2022 (ultimo certificato) comprensivo degli incrementi e considerate le ulteriori unità programmate nel piano del fabbisogno per l'anno 2024 (totale di 1711), il fondo disponibile determina un importo medio pro capite lordo dipendente di 2.871 euro, come si evince dalla tabella che segue, da utilizzare per la corresponsione dei trattamenti economici del personale previsti dall'art 50 del CCNL consentendo una più completa applicazione dello stesso:

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo comprensivo di oneri	Unità dal 2024	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.963.996				
<b>totale</b>	<b>6.518.690</b>	<b>1.711</b>	<b>3.810</b>	<b>2.871</b>	<b>1.956</b>

Agli oneri quantificati in euro 2.500.000 per l'anno 2023 e in euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.

**Art. 6-bis. (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)**

*La misura ha natura ordinamentale, limitandosi a prevedere una disciplina transitoria che regolamenta le modalità di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Art. 7 (Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)**

La Siciliana Servizi di Emergenza spa in liquidazione (SISE) è una società in house partecipata al 100% dall'ex Croce Rossa Italiana, ora Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione



coatta amministrativa (ESACRI) soggetta, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, a "controllo e coordinamento" della stessa ESACRI.

La SISE, costituita nel 2000, aveva come unica attività la gestione del contratto di servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118 dell'intera Regione Sicilia, secondo un rapporto convenzionale di natura triangolare in base al quale la Regione Sicilia affidava detto servizio alla Croce Rossa Italiana (ora Esacri) e quest'ultima lo "ribaltava" alla propria partecipata in house SISE.

SISE aveva 5 sedi amministrative dislocate nella Regione, 86 postazioni di soccorso, n. 160 ambulanze e circa 3.300 dipendenti.

Il contratto di servizio risultava sottostimato negli importi fin dall'inizio, tanto che sia nel 2004 che nel 2007 la Regione Sicilia ripianava in modo transattivo i maggiori costi sostenuti dalla società per erogare tale servizio, le cui modalità attuative [n. postazioni, n. ambulanze, modalità di assunzione dei dipendenti a part time, ecc] erano assolutamente dettate dalla Regione stessa e non negoziabili da parte della concessionaria SISE.

Nel 2009 la prevista "transazione" in fieri con la Regione Sicilia, sempre a causa del sottocosto del servizio contrattualmente stimato, non fu mai sottoscritta a motivo del cambio di governo regionale che non ritenne opportuna tale modalità di definizione delle controversie.

La SISE veniva posta in liquidazione il 10 marzo del 2010, "passando" il servizio [perché non sostenibile economicamente] alla new.co. SEUS scarl, partecipata dalla stessa Regione Sicilia e le ASL del territorio.

La gestione liquidatoria iniziava una complessa attività finalizzata all'incasso dei crediti esigibili e al pagamento dei debiti esistenti, sempre sostenuta dall'azionista Esacri che in ogni assemblea dei soci ha sempre ribadito la volontà di voler "dotare la partecipata SISE delle risorse finanziarie necessarie" alla risoluzione in bonis della gestione liquidatoria stessa.

Tale attività dei liquidatori ha generato, tra gli altri, innumerevoli giudizi alcuni dei quali proprio verso l'azionista Esacri [tutt'ora in corso]. La situazione economico-patrimoniale predisposta al 31.12.2022 dalla società, che comunque tiene conto anche dei principali fatti avvenuti alla data odierna, è così sinteticamente riassumibile:

STATO PATRIMONIALE			
<b>ATTIVO</b>			
A Crediti vs Soci per versamenti			0,00
B Immobilizzazioni			0,00
C Attivo Circolante			34.432.069
	di cui Verso ESACRI	31.723.474	
	fondo svalut. crediti	3.264.596	
	banca	1.201.924	
<b>PASSIVO</b>			
Patrimonio Netto			-21.129.509
Fondi per rischi e oneri			4.934.726
Fondo TFR			483
Debiti			50.626.391
	di cui verso ESACRI	50.467.325	
CONTO ECONOMICO			
VALORE PRODUZIONE			68.382
COSTI GESTIONE			107.062
	AMM.TI E SVALUTAZIONI	7.723.292	



La quasi totalità dei debiti/crediti della società è rivolta all'azionista unico Esacri per partite di giro relative al servizio di emergenza-urgenza 118.

La disponibilità di cassa (= banca) è pari € 1.201.924.

La SISE non ha debiti muniti di privilegio verso dipendenti, INPS e INAIL.

La proposta di rottamazione in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate per imposte e varie, cui non si è ancora deciso se aderire integralmente, poiché alcuni dei ruoli sono sospesi per sentenza dell'AG, prevede un importo a debito di € 426.659,27, ampiamente coperto dal credito IVA (€ 428.576) e dalla restituzione dell'ultima rata della cessione dei crediti fiscali vs Befinance spa per un importo di € 754.272,03. I debiti verso professionisti per servizi resi sono pari a € 87.584.

Non ci sono altri debiti verso fornitori.

L'accantonamento di € 4.344.638 e la svalutazione del credito pari a € 3.264.596 derivano dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo in ordine al contenzioso SISE/SEUS per la quale sarà comunque proposto ricorso in Cassazione.

In data 30/5/2023 è stata notificata la sentenza n. 1037/2023 della Corte di Appello di Palermo che ha visto riconoscere alla società la somma di euro 696.863,00 a carico di Esacri in Lca e che sarà oggetto di ulteriore insinuazione al passivo della stessa da parte di SISE. Unico rischio di potenziali ulteriori debiti riguarda il contenzioso SISE/POMPEO [€ 2.632.073], ritenuto "basso" dai legali in quanto la società appare del tutto estranea ai fatti contestati. Per questo motivo non si è proceduto ad alcun ulteriore accantonamento prudenziale nello specifico Fondo rischi.

D'altro canto, la società è attrice di diversi contenziosi verso terzi, il cui potenziale risultato positivo garantirebbe ingenti risorse per la società.

CAUSA	TRIBUNALE	VALORE
VS ESACRI	TRIBUNALE DI ROMA	€ 86.013.389
VS REGIONE SICILIA	TRIB. PALERMO	€ 8.023.976
VS ESACRI	CORTE DI CASSAZIONE	€ 566.309
VS EX AMM.RI PER AZIONE RESP.TA'	CORTE DI CASSAZIONE	€ 4.439.363
VS SEUS	CORTE APP. PALERMO	€ 575.051

Per quanto attiene al contenzioso al Tribunale fallimentare di Roma la somma eventualmente riconoscibile alla società ammonterebbe ad euro 36.621.729,20 essendo la somma di euro 49.391.660,17 già stata liquidata da Cri a seguito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 488/2011.

Si ritiene che, alla luce del tempo trascorso e della situazione sopra illustrata, sia necessario arrivare ad una pronta conclusione della procedura liquidatoria. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con il referto n. 19/SSRRCO/2020, relativo ai piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, si sono soffermate sul più ampio tema della razionalizzazione, sottolineando come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito.

Più in dettaglio, i magistrati contabili hanno posto l'accento sull'eccessivo prolungamento temporale delle procedure, sui rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure, nonché sulla solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari.

Difatti, hanno sostenuto i giudici, l'eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo). A questo si aggiunge l'impossibilità, da parte dell'ente socio, di ogni



tentativo di "soccorso finanziario" alle società in liquidazione (articolo 14 comma 5 del Tusp), allorché il patrimonio di quest'ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, anche nel caso di società in-house come nel caso in specie (Corte dei Conti Puglia n. 47/2019/PAR; Corte dei conti Piemonte n. 3/2018/PAR; Corte dei conti Liguria n. 84/2018/PAR e n. 82/2013).

Queste società «rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura». (Corte dei conti Lazio n. 1/2019/PAR; Corte dei conti Abruzzo, n. 279/2015/PAR; Corte dei conti n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Corte dei conti Piemonte, n. 159/2014/PRSE, Corte dei conti Liguria, n. 82/2013/PAR).

#### **Art. 8 (Disposizioni in materia di piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)**

Comma 1: prevede modifiche al comma 9-ter del dell'articolo 4, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

*La modifica apportata alla lettera a) del comma 1 in sede di conversione, non determina ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su risorse già stanziare dall'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al riparto del "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON".*

*In sede di conversione, è stata introdotta, al comma 1, la lettera a-bis), che fornisce ulteriori precisazioni in merito all'obiettivo della piena operatività delle reti oncologiche regionali, disponendo che il decreto ministeriale già previsto dalla legislazione vigente, individui modalità di erogazione delle risorse destinate alle reti oncologiche stesse, sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi, con tempistiche da stabilire per singola regione, nonché specifichi un relativo meccanismo premiante.*

*La misura si limita a definire ulteriori criteri per la ripartizione del fondo e il monitoraggio della spesa, nonché l'istituzione del coordinamento generale delle reti oncologiche, già previsto dalla "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo della Conferenza tra lo Stato e le Regioni n. 59 del 17 aprile 2019, che ne indica anche funzioni e composizione.*

*Per l'istituzione del coordinamento regionale presso la Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute non sono previsti stanziamenti specifici e oneri aggiuntivi.*

*La misura, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'intervento normativo, pertanto, avente natura ordinamentale, incide esclusivamente sulle modalità di ripartizione delle somme. *L'attività di monitoraggio prevista dalla norma da parte del Comitato LEA rientra nell'ambito delle funzioni che già ordinariamente tale Comitato svolge per la verifica degli adempimenti LEA con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.*

Comma 2: la norma ha natura ordinamentale, pertanto, dall'attuazione della stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 2 bis contiene la clausola di invarianza finanziaria.*



**Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario nazionale)**

*Comma 1: la disposizione prevede l'innalzamento da sessantacinque a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN nonché del limite di età dei direttori amministrativi e direttori sanitari.*

*La piattaforma informatica che alimenta il predetto elenco non necessita di alcun ulteriore adeguamento in quanto il requisito relativo all'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN nonché del limite di età dei direttori amministrativi e direttori sanitari, è già stato applicato come disposto dal decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in particolare, dall'articolo 4-bis.*

*Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 2: la disposizione abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con cui è stata prevista la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (PTA) nell'area delle Funzioni locali fino al triennio 2019 – 2021 con successiva ricollocazione nell'area della sanità a partire dal triennio 2022- 2024. Per effetto di tale abrogazione sarà l'accordo quadro per la definizione dei comparti relativi al triennio di contrattazione 2022-2024 ad individuare la collocazione di tale dirigenza ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 o mediante la permanenza nell'Area delle funzioni locali, o mediante ricollocazione nell'area della sanità. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la definizione del già menzionato accordo quadro dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*

**Art. 8-ter - (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)**

*L'articolo reca norme di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Art. 9 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale. Si riportano di seguito gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, quantificati sulla base della analoga previsione di cui all'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 44 del 2023 che ha previsto, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di 1 unità di dirigente di livello generale.

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)



<b>Dirigente di 1<sup>a</sup> fascia</b>	132.133,62	119.616,78	261.667,19	261.667,19	130.833,60
--	------------	------------	------------	------------	------------

Agli oneri pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Il comma 1-bis prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada al fine di garantire trasparenza nell'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e nell'utilizzo dei proventi rinvenienti da dette sanzioni, nonché sui dati relativi all'incidentalità e ne individua i compiti*

*Il comma 1-ter prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dello stesso. L'Osservatorio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Prevede inoltre che con il predetto decreto del Ministro sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nel limite complessivo di spesa definito al successivo comma 1-quater della misura.*

*Il comma 1-quater autorizza la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024 per il funzionamento dell'Osservatorio e per la corresponsione dei compensi ai componenti del medesimo. La quantificazione è stata effettuata stimando un costo complessivo annuo per il funzionamento dell'Osservatorio pari a 150.000 e, pertanto, per il periodo settembre-dicembre 2023 è stato previsto un onere pari a 50.000.*

*Il comma 1-quinquies, prevede che agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Il comma 1-sexies prevede che il citato Osservatorio si avvale delle risorse umane strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 1-septies reca l'individuazione della modalità di liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di indennità ai componenti del Comitato speciale istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 45, del decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici così come individuati dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

*In particolare, si prevede che tali somme siano corrisposte – per quanto riguarda i componenti del Comitato speciale e gli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici così come individuati dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non appartengono ai ruoli del Ministero delle*



*infrastrutture e dei trasporti – direttamente dall'amministrazione di appartenenza e successivamente rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri componenti del menzionato Comitato speciale si prevede che le relative indennità siano corrisposte con apposita determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con specifico riferimento alla gestione dell'indennità da parte delle Amministrazioni di appartenenza dei membri, si evidenzia che tale modalità consentirebbe la corretta determinazione dell'importo da liquidare in considerazione del limite dell'omnicomprensività imposto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

*Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Art. 9-bis. (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)**

*La disposizione incrementa di 150.000 euro per il 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione per il personale del MEF cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**Art. 10 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)**

La disposizione prevede la possibilità di inquadrare, nella prima posizione economica della qualifica dei professionisti di I qualifica, il personale trasferito all'ANSFISA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato nell'amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario. L'inquadramento avviene previo svolgimento di apposita procedura selettiva pubblica nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le modalità di inquadramento, i requisiti e i criteri unitamente al contingente da inquadrare nel limite di venti unità saranno individuati con il decreto interministeriale previsto al comma 2.

La disposizione non comporta oneri, in quanto all'esito delle citate procedure, l'eventuale inquadramento avverrà mediante la rimodulazione della dotazione organica a invarianza finanziaria complessiva, attraverso l'istituzione di n. 20 nuovi posti di professionisti di I qualifica professionale e la contestuale soppressione di n. 16 posti di professionista di II qualifica professionale e di n. 11 posti da funzionario.

Le posizioni da sopprimere non risultano attualmente coperte in Agenzia, neanche a seguito delle procedure concorsuali in corso di perfezionamento, come riportato nella tabella seguente:

Categoria	Dotazione organica attuale	Attualmente nei ruoli	Scopertura	Posizioni da sopprimere
Professionisti di II qualifica	31	3	28	16
Funzionari	314	148	166	11

Tenuto conto che i nuovi inquadramenti di personale non dirigente, disciplinato dal CCNL comparto funzioni centrali, avverranno nell'area dei professionisti di prima qualifica, disciplinata dal CCNL



Area funzioni centrali, è prevista la conseguente rimodulazione tra i rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento accessorio, con l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla rimodulazione della dotazione organica e ad invarianza della spesa complessiva, come di seguito illustrato.

Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IS per 12 mensilità CCFL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (15 mensilità)	Tredicesima	Indennità ante	RibUZIONE fondamentale	RibUZIONE accessorio	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (fondo Stato)	Costo complessivo annuo
Direnti Garanz	3	51.440	405	290	4.488		58.588	100.480	61.048	220.091	660.272
Direnti non Garanz	49	51.433	495	333	5.118		57.551	54.823	46.825	169.209	8.121.781
Professori I	80	51.355	255	170	2.827		54.424	27.453	28.754	85.682	5.140.811
Professori II	31	25.845		130	2.181		28.143	25.157	16.704	71.048	2.202.885
Fuoco	313	24.755		134	2.057	2.450	25.455	8.857	14.850	52.606	15.518.538
Coordinatori	151	21.655		117	1.804	2.105	25.661	8.857	13.141	47.379	5.045.525
Docenti	21	18.023		105	1.888	1.801	22.613	8.857	11.983	43.130	505.770
<b>Totale</b>	<b>668</b>										<b>42.598.730</b>

Dotazione organica rimodulata											
Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IS per 12 mensilità CCFL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (15 mensilità)	Tredicesima	Indennità ante	RibUZIONE fondamentale	RibUZIONE accessorio	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (fondo Stato)	Costo complessivo annuo
Direnti Garanz	3	51.440	405	290	4.488		58.588	100.480	61.048	220.091	660.272
Direnti non Garanz	49	51.433	495	333	5.118		57.551	54.823	46.825	169.209	8.121.781
Professori I	80	51.355	255	170	2.827		54.424	27.453	28.754	85.682	5.140.811
Professori II	49	25.845		130	2.181		28.143	25.157	16.704	71.048	1.025.970
Fuoco	303	24.755		134	2.057	2.450	25.455	8.857	14.850	52.606	15.518.538
Coordinatori	151	21.655		117	1.804	2.105	25.661	8.857	13.141	47.379	5.045.525
Docenti	21	18.023		105	1.888	1.801	22.613	8.857	11.983	43.130	505.770
<b>Totale</b>	<b>661</b>										<b>42.596.984</b>

**Art. 11 (Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)**

La norma è finalizzata a prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse dei fondi previsti dai commi 4 e 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le risorse economiche oggetto della previsione normativa riguardano, in particolare, le istanze relative alle procedure di accesso alle risorse del fondo:

- di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 (comma 4, lettera b);
- per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024 come previsto dall'articolo 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (comma 6-bis/6-quater).

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le istanze presentate potranno trovare accoglimento nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente ed alle attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane *strumentali e finanziarie* disponibili a legislazione vigente.





**Art. 12 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)**

L'articolo reca disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura, in particolare, prevede l'incremento di un numero pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità, *nel rispetto delle disposizioni del regolamento n. 487/1994, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere.*

A tal fine il comma 1 prevede l'autorizzazione per il Ministero della cultura ad assumere il predetto contingente di personale mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo prevede che, al fine di consentire l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, in deroga all'articolo 52, comma 1.bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è autorizzata una spesa pari a 9.676.734 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni e una spesa pari a 600.000 euro per il 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, l'importo è stato quantificato in via prudenziale sulla base della misura massima del costo derivante all'Amministrazione per ciascuna unità di personale appartenente all'Area delle Elevate professionalità di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021.

Nel dettaglio, la misura massima del trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerata, quindi, l'assunzione di un numero pari a cento unità, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le retribuzioni che verranno riconosciute al predetto personale saranno di fatto commisurate alle funzioni ed alle posizioni di responsabilità che verranno ad essi attribuite, nell'ambito dei valori retributivi previsti dall'articolo 53, comma 3 del CCNL – Funzioni centrali.

Relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il costo di gestione delle procedure è parametrato al numero di partecipanti al concorso e non a quello dei posti messi a concorso ed è, quindi, difficilmente quantificabile *ex ante* con precisione assoluta.

Sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da Formez PA anche per conto del Ministero, si ipotizza un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro. È da considerare, inoltre, che l'importo è destinato a ridursi in ragione del pagamento del contributo di partecipazione, che è ormai prassi richiedere in sede di procedure concorsuali; si prevede, a tal fine, di richiedere ai candidati un corrispettivo per la partecipazione al concorso non inferiore ad euro 10,00, in linea con quanto generalmente praticato dalle Amministrazioni pubbliche. Ciò ridurrà il fabbisogno finanziario per la gestione del concorso.

Agli oneri pari a euro 600.000 per il 2023 e a euro 9.676.734 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*I commi 2-bis e 2-ter recano disposizioni inerenti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, incrementandone il numero complessivo, fino a un massimo di 20 unità, il cui costo complessivo è pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e in 1.212.134 euro, a decorrere dall'anno 2024. Per l'anno 2023 è stato preso in considerazione un rateo di 6 mesi, avendo stimato al 1° luglio la decorrenza della nuova dotazione di personale.*



*In particolare, si prevede un incremento, fino ad un massimo di 10 unità, anche estranee alla pubblica amministrazione, del personale di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.*

*Ai fini della quantificazione, è stato considerato, per ciascuna unità, annualmente, il trattamento economico da corrispondere al personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F7, pari a 58.696,95 euro, sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL 2019- 2021, nonché la misura dell'indennità accessoria definita dal decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2020, come modificato dal successivo decreto interministeriale 21 ottobre 2021, pari a 17.516,40 euro, per un importo complessivo pari a 76.213,35 euro (762.134,00 euro annui per n. 10 unità).*

*La quantificazione di 76.213,35 euro per ciascuna unità corrisponde alla misura massima degli oneri derivanti dalla misura. Nel dettaglio, considerata la possibilità di reperimento del personale esternamente alla pubblica amministrazione, si è provveduto a calcolare, per un massimo di 10 unità, la retribuzione prevista ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lett. g) e h), del d.P.C.M. n. 169/2019, quantificata complessivamente in 762.134 euro annui, costituita da due voci, ovvero il trattamento economico da corrispondere al personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F7, pari a 58.696,95 euro annui per ciascuna unità, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL 2019- 2021, nonché la misura dell'indennità accessoria definita dal decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2020, come modificato dal successivo decreto interministeriale 21 ottobre 2021, pari a 17.516,40 euro annui per ciascuna unità, per un importo complessivo annuale pari a euro 76.213,35 per ciascuna unità.*

*Il costo lordo annuo di una unità di personale UDCM esterna all'amministrazione è pari a 42.417,42 euro, cui deve aggiungersi l'importo degli oneri a carico dell'amministrazione (38,38%), pari a 16.279,73 euro annui, per un totale di euro 58.696,95 euro annui, cui si somma l'indennità accessoria lorda annua pro capite, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, pari a 17.516,40 annui, per un totale complessivo pari a euro 76.213,35 per ciascuna unità.*

*Nella predetta quantificazione non rientra il trattamento economico accessorio tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.P.C.M. n. 169 del 2019, l'indennità di diretta collaborazione è sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.*

*Si prevede, inoltre, un incremento di 10 unità del contingente dei consiglieri tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, commi 4, e 10, del succitato decreto presidenziale, determinante un onere complessivo annuo, per ciascuna unità, pari a 45.000,00 euro (450.000,00 euro annui per n. 10 unità), calcolato sulla base del compenso annuale medio riconosciuto, anche storicamente, ad ogni consigliere, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 606.067euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.*

**Art. 12-bis. - (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)**

*La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 1, lett. c), p. 3), i cui oneri trovano la copertura finanziaria a valere*



sul Fondo di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, come quantificati con decreto del Ministro della Cultura e del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa proposta deliberativa del consiglio di Amministrazione. In particolare, l'incremento del numero dei componenti il consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici è ispirato, tra le altre, ai principi di coerenza con la qualità e quantità della prestazione, parametro di cui si dovrà tenere conto al momento della determinazione del compenso.

**Art. 12-ter.** (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali).

La misura interviene sulla disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la quale attualmente prevede che gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Con la modifica in esame s'introduce dopo il primo periodo, la previsione secondo la quale non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti avente natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente, ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per gli enti in questione continuano ad applicarsi le norme di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e resta fermo il presupposto dell'equilibrio economico-finanziario.

**Art. 13** (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

La disposizione di cui al comma 1 è di carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Nel prospetto seguente è riportata la quantificazione degli oneri annui lordi per l'assunzione del predetto contingente di 70 dirigenti di seconda fascia.

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2016- 2018 (1) mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione propaghe totale lordo stato	Incremento o contrattuale CCNL 2019- 2021	IVC 2022- 2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO- CONTINGENTE STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024
DIRIGENTI II fascia	45.260,77	12.565,11	18.664,24	76.490,12	29.356,91	105.847,03	10.876,93	3.556,76	120.280,71	4.546,61	313,20	125.140,52	70	8.759.836,44



<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>DAL 2025</b>
<b>SPESE FUNZIONAMENTO</b>	315.000,00	31.500,00

<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>ANNO 2023</b>
<b>SPESE CONCORSUALI</b>	935.200,00

<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>DAL 2025</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>	935.200,00	9.074.836,44	8.791.336,44

Nella tabella seguente sono quantificate, per l'anno 2023, le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dei 70 dirigenti di seconda fascia:

<b>DESCRIZIONE SPESA</b>	<b>2023</b>
Locazione locali	560.000
Commissioni e vigilanza	93.800
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	140.000
Cancelleria e stampati	11.200
Assistenza in aula	130.200
Totale	<b>935.200</b>

Al comma 3 è prevista l'autorizzazione di spesa derivante dall'attuazione del comma 2, esemplificativamente riportata, nel dettaglio, nel prospetto seguente:

<b>Riepilogo oneri:</b>				
<b>Qualifica</b>	<b>unità</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 e a regime</b>



Procedure concorsuali		935.200	0	0
Dirigenti di livello non generale	70	0	8.759.837	8.759.837
Spese di funzionamento		0	315.000	31.500
<b>TOTALE ONERE</b>		<b>935.200</b>	<b>9.074.837</b>	<b>8.791.337</b>

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 4 prevede, per le finalità ivi contemplate, l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia. Nel prospetto seguente sono riportati gli oneri derivanti dall'istituzione della predetta posizione dirigenziale di livello generale:

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCMI 2016- 2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale anno lordo dipendente	Oneri riflessi (18,38%)	Treatmento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione e risultato (32,70%)	Retribuzione principale totale lordo stato	Incremento contributivi e CCMI 2019-2021 (3,78%)	IWC 2023- 2024*13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PER CATEGORIA STATO - CCMI INCL. CCMI 2019-2021 e IWC decorrenza 2022	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024	RATIO (1° LUGLIO 2023)
DIRIGENTE fascia	57.892,87	37.593,20	77.653,67	173.139,74	66.451,03	239.590,78	29.409,77	9.616,99	278.617,54	10.531,74	400,62	289.549,31	1	289.549,91	144.774,95

Il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevede che per lo svolgimento dei compiti ivi indicati il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 4 pari a euro 144.775 per l'anno 2023 e a euro 289.550 annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

*Il comma 7-bis è diretto ad assicurare una migliore funzionalità del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del Codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle*



*disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della Corte di Appello di appartenenza.*

*L'intervento ha natura procedurale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i compensi per professionisti iscritti nell'elenco, nominati dal giudice dell'esecuzione, gravano sulle stesse procedure esecutive.*

*Art. 13-bis. (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)*

*L'articolo è diretto ad assicurare una migliore funzionalità degli uffici giudiziari al fine di garantire gli effetti delle misure adottate per la realizzazione del PNRR e per l'efficienza dei servizi e prevenire la formazione di arretrato a livello di contenzioso giudiziario.*

*La misura intende migliorare l'organizzazione e modernizzare i processi di lavoro del Sistema giudiziario prevedendo un ampliamento della dotazione organica dell'area Funzionari del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, incentrando il processo di efficientamento su figure professionalizzate, che apportino un supporto qualificato nella gestione del "servizio giustizia".*

*Il progetto PNRR, Misura MIC1 ha inteso, in via straordinaria, rafforzare le strutture organizzative al fine di recuperare le inefficienze del servizio giustizia, che incidono sullo stato di credibilità ed affidabilità del Paese. Il Piano ha inteso favorire, in tal modo, la diffusione di un nuovo modello organizzativo di lavoro in team, basato su competenze qualificate a supporto della giurisdizione. Cambia, infatti la modalità di lavoro negli Uffici e si conferma la necessità di far riferimento a professionalità di Area Funzionari, rispetto a quelle di Area Assistenti.*

*D'altra parte, le riforme introdotte con legge 27/09/2021, n. 134, delega al Governo per l'efficienza del processo penale e con legge 26/11/2021, n. 206, delega al Governo per l'efficienza del processo civile, da un punto di vista organizzativo, hanno incentrato il miglioramento previsto nella creazione strutturale, sia in ambito civile che penale, dell'Ufficio per il processo.*

*Con la legge di bilancio 30/12/2020, n. 178, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è stato autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di 120 unità di Area Funzionari (ex Area III), posizione economica FI, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.*

*Con la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, sempre al fine di fronteggiare la grave scoperta degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è stato autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche per complessivamente 800 unità di personale amministrativo, di cui 327 di Area Funzionari e 473 di Area Assistenti.*

*Le leggi 27/09/2021, n. 134, e 26/11/2021, n. 206, delega al Governo per l'efficienza del processo penale e civile, hanno, previsto l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 1.500 unità di Area Funzionari (ex III Area), di cui 1.000 per il penale e 500 per il civile, disponendo anche la necessaria copertura finanziaria.*

*Le previsioni normative, con le relative coperture finanziarie, sopra riportate non possono, allo stato trovare attuazione per l'indisponibilità di una dotazione organica capiente per l'Area Funzionari (ex III Area), non permettendo, in tal guisa, l'efficientamento degli uffici e il*



*mantenimento nel tempo degli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

*L'intervento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto trova copertura nelle relative autorizzazioni di spesa indicate nella seguente tabella:*

<i>autorizzazione di spesa</i>	<i>unità di personale Area Funzionari</i>
<i>legge di bilancio 30/12/2020, n. 178</i>	<i>120</i>
<i>legge di bilancio 29/12/2022, n. 197</i>	<i>327</i>
<i>legge 27/09/2021, n. 134</i>	<i>1.000</i>
<i>legge 26/11/2021, n. 206</i>	<i>500</i>
<i>totale</i>	<i>1.947</i>

*Conseguentemente le tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dovranno essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.*

#### **ART. 14 (Amministrazione penitenziaria)**

La norma, al comma 1, al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, prevede la corresponsione, quale accessorio, di una indennità annua differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto.

Viene prevista una graduazione della somma corrisposta a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello. L'indennità è prevista nella misura annua lorda di € 13.565 per gli incarichi di rilevanza superiore, di € 11.681 per gli incarichi di primo livello, di € 10.174 per gli incarichi di secondo livello e di € 9.420 per gli incarichi di terzo livello.

La disposizione prevede espressamente che la nuova indennità sia attribuita nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e trova la sua ratio nella necessità di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti.

Il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché le assunzioni ivi previste sono effettuate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Al comma 3 si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio



triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  
L'onere, con decorrenza 1° settembre 2023, è stato calcolato come meglio evidenziato nella tabella seguente:





QUALIFICA	DAP	DGMC	TOTALE	INDENNITA' ANNUA LORDO DIPENDENTE	Fondo pensione	IRAP	INDENNITA' ANNUA LORDO STATO	TOTALE ANNUO LORDO STATO
					24,20%	8,50%		
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore	45	14	59	13.565,00	3.282,73	1.153,03	18.000,00	1.062.044,55
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello	55	27	82	11.681,00	2.826,80	992,89	15.500,00	1.271.056,33
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello	47		47	10.174,00	2.462,11	864,79	13.500,00	634.542,21
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello	54		54	9.420,00	2.279,64	800,70	12.500,00	675.018,36
<b>TOTALE</b>	<b>201</b>	<b>41</b>	<b>242</b>					<b>3.642.661,45</b>

ONERE DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023	1.214.220,48
---	--------------

Il comma 4 incrementa la dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 30 unità di dirigente penitenziario con conseguente autorizzazione, al comma 5, a reclutare il citato contingente, in aggiunta alle normali facoltà assunzionali, tramite procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.



Non sono stati quantificati gli oneri per le procedure concorsuali necessarie all'assunzione delle predette 30 unità di dirigenti penitenziari considerato che si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con decreto direttoriale 5 maggio 2020. In particolare, si evidenzia che nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 3 agosto 2022, permangono n. 84 candidati "idonei non vincitori".

Di seguito la tabella contenente gli oneri assunzionali *pro capite* e complessivi, unitamente alla prevista proiezione decennale di tali oneri.

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 30 UNITA' DI PRIMO DIRIGENTE																													
DECORRENZA 2024																													
ANNO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COSTO		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034 e a regime		
			UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	UNITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE
30	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
	CONCORSO																												
Totale	30			519.442	2.447.432	3.096.576	3.160.157	3.172.573	3.236.484	3.249.171	3.312.752	3.325.468	3.389.049	3.401.766	3.465.347														

Il comma 6 prevede l'autorizzazione di spesa per gli oneri assunzionali e per le spese di funzionamento derivanti dal previsto ampliamento della dotazione organica *di cui ai commi 4 e 5 e per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8*, che si riporta nel prospetto seguente:

Tipo oneri	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Stipendio e accessori	584.442	2.433.932	3.085.076	3.146.657	3.159.375	3.222.954	3.235.671	3.299.252	3.311.968	3.375.549	3.388.266	3.451.847
Spese di funzionamento	135.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Totale</b>	<b>519.442</b>	<b>2.447.432</b>	<b>3.096.576</b>	<b>3.160.157</b>	<b>3.172.873</b>	<b>3.236.454</b>	<b>3.249.171</b>	<b>3.312.752</b>	<b>3.325.468</b>	<b>3.389.049</b>	<b>3.401.766</b>	<b>3.465.347</b>

Al comma 7 si prevede che agli oneri pari 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il comma 8 prevede l'ampliamento della vigente dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di una unità di dirigente generale. La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata sulla base del trattamento economico del dirigente generale adeguato ai sensi del DPCM 25 luglio 2022 e del trattamento economico accessorio, rispetto al quale è stato valorizzato l'emolumento previsto alla lettera d) del D.M. 16 dicembre 2016.

Il prospetto seguente illustra la proiezione degli oneri indicata al comma 9 alla cui copertura (comma 10) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia



e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



## DIRIGENTE GENERALE PENITENZIARIO

UNIT A'	qualific a stipendi ale	onere stipendiario annuo		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033											
		base occ./ TOTALE	onere compl. vo																						
		167.85 5 80	53.0 220.9 35	3	55.233 75	12	220.935 00	9	165.701 25																
	CLASSE II	171.71 2	53.0 224.7 92			3	56.198 00	12	224.792 00	9	168.594 00														
	CLASSE IV	175.57 0	53.0 228.6 50			3	57.1525 0	12	228.650 00	9	171.487 50														
	CLASSE V	179.42 7	53.0 232.5 07					3	58.1267 5	12	174.380 25														
	CLASSE VI	183.28 5	53.0 236.3 65							3	59.0912 5	12	236.365 00	9											
	CLASSE VII	187.14 2	53.0 240.2 22											3											
			Totale oneri	3	55.233 75	12	220.935 00	12	224.792 00	12	228.650 00	12	229.614 25	12	232.507 00	12	233.471 50	12	236.365 00	12	237.329 25				
<b>Totale unita</b>		<b>totale oneri</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>		<b>2031</b>		<b>2032</b>		<b>2033</b>	

1  
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI



1		55.234	220.935	221.899	224.792	225.757	228.650	229.614	232.507	233.472	236.365	237.329
---	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Il comma 11 contiene disposizioni di carattere procedurale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 15 (Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

La norma contiene misure necessarie a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice, che intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In particolare, si prevede che sono nominati anche componenti supplenti della Commissione di concorso in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Si prevede che nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.

L'onere derivante dalla nomina dei 5 componenti supplenti è stato stimato in via prudenziale prevedendo che verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che i 5 commissari provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.

L'onere totale, pertanto, relativo alla possibilità di avvalersi di 5 commissari supplenti per la Commissione di esame è pari ad 89.000 euro annui a decorrere dal anno 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

n. componenti supplenti (a)	importo massimo del compenso per ciascun componente previsto dal DPCM 24 aprile 2020 (b)	totale compensi per integrazione commissione con componenti supplenti (c=a*b)	riunioni previste (d)	spese di viaggio per riunione (e)	spese vitto e alloggio per riunione (f)	totale trasporto e soggiorno (g=a*d*[e+f])	onere complessivo aggiuntivo per integrazione commissione (h=c+g)
5	10.000,00	50.000,00	12	150,00	500,00	39.000,00	89.000,00



**Art. 15-bis. (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)**

*La disciplina della magistratura onoraria, introdotta dall'articolo 1, commi 629-633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato.*

*L'intervento è teso alla risoluzione delle problematiche connesse alla citata lacuna normativa e a consentire l'integrale pagamento, attraverso la piattaforma NoiPA, dei compensi in favore di magistrati onorari confermati, comprensivi degli oneri fiscali, e il versamento dei contributi previdenziali.*

*Il comma 1 prevede l'assimilazione, ai fini fiscali, a reddito da lavoro dipendente, dei compensi erogati ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.*

*Il comma 2 prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo.*

*Il comma 3 prevede che i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, fatto salvo quanto previsto al comma 5, che hanno titolo per iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa, secondo le modalità previste al comma 4.*

*Il comma 5 prevede l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, con la ripartizione dell'onere contributivo secondo le modalità del comma 6.*

*Il comma 7 fa salve le autorizzazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2021, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti.*

*La legge di bilancio 2022, nel riformare la disciplina della magistratura onoraria, e precisamente nel sostituire l'articolo 29 del decreto legislativo 116/2017, aveva previsto che i compensi dei magistrati onorari confermati, fossero parametrati allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, con l'unica differenza dell'indennità di amministrazione doppia per chi optava per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, per cui i calcoli erano stati determinati come reddito da lavoro dipendente, secondo i parametri delle seguenti tabelle:*

Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di esclusività delle funzioni onorarie

Area	Emolumenti				Totale lordo dipenden te	Oneri Amministrazione				TOTAL E ONERI a carico dell'amm. ne	Aument o contratt nale (2019- 2021)	Totale onere a carico dell'amm. ne
	Stipendi o	13 <sup>^</sup>	Indennità di amminisitra zione/retrib uzione di posizione fissa e variabile	aumento indennit à di amminis trazione		F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTAL E			
				100%		24,20 %	5,68%	8,50%			3,78%	



Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.535,93	5.535,93	35.221,29	8.523,55	2.000,57	2.993,81	13.517,93	48.739,22	1.842,34	50.581,56
Terza Area – Fascia 2	23.074,61	1.922,88	5.535,93	5.535,93	36.069,35	8.728,78	2.048,74	3.065,89	13.843,42	49.912,77	1.886,70	51.799,47
Terza Area – Fascia 3	24.329,64	2.027,47	5.938,13	5.938,13	38.233,37	9.252,48	2.171,66	3.249,84	14.673,97	52.907,34	1.999,90	54.907,23

**Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di non esclusività delle funzioni onorarie**

Area	Emolumenti				Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione				TOTAL E ONERI a carico dell'amministrazione	Aumento contrattuale (2019-2021)	Totale onere a carico dell'amministrazione
	Stipendio	13 <sup>^</sup>	Indennità di amministrazione/retribuzione di posizione fissa e variabile	aumento indennità di amministrazione		F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTAL E			
Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.535,93	-	29.685,36	7.183,86	1.686,13	2.523,26	11.393,24	41.078,60	1.552,77	42.631,37
Terza Area – Fascia 2	23.074,61	1.922,88	5.535,93	-	30.533,42	7.389,09	1.734,30	2.595,34	11.718,73	42.252,15	1.597,13	43.849,28
Terza Area – Fascia 3	24.329,64	2.027,47	5.938,13	-	32.295,24	7.815,45	1.834,37	2.745,10	12.394,91	44.690,15	1.689,29	46.379,44

*Il calcolo del fabbisogno aggiuntivo, che è stato esplicitato nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tiene conto di valori calcolati prudenzialmente sugli stipendi spettanti ai magistrati onorari confermati con regime esclusivo, ricomprendendo di fatto gli oneri contributivi e fiscali a carico del magistrato e dell'amministrazione, calcolati come reddito da lavoro dipendente, con parametri superiori anche alla gestione separata. Anche le misure di revisione della spesa 2023-2025 ex art. 22-bis della legge 196/2009 sono state calcolate nella previsione prudenziale che tutti i magistrati aventi titolo alla stabilizzazione partecipassero e venissero tutti confermati e che tutti optassero per il regime esclusivo, come da tabella che segue:*

**Tabella riepilogativa oneri annuali con maggior oneri come autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e revisione della spesa 2023-2025 ex art. 22-bis della legge 196/2009**

ANNO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Giudici onorari presenti pre D.LGS. 116/2017*	3.907	3.869	3.774	3.677	3.567	3.448	3.325	3.177	3.027	2.817
Totale oneri annuali giudici onorari pre	141.658.637	139.564.097	175.294.204	198.142.221	187.251.598	180.851.271	174.271.715	166.338.126	158.272.968	146.981.746





D.LGS. 116/2017**										
Giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017***	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Nuovo compenso maggiorato (16,140+30 %)	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982	20.982
Totale oneri annuali giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017 (inclusa maggiorazio ne del 30%)	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972	30.339. 972
TOTALE G.O. PRESENTI PER ANNO (Stima)	5.353	5.315	5.220	5.123	5.013	4.894	4.771	4.623	4.473	4.263
INAIL (per tutti i presenti nell'anno € 90 cad.)	481.77 0	478.35 0	469.80 0	461.07 0	451.17 0	440.46 0	429.39 0	416.07 0	402.570	383.67 0
Buoni PASTO (12 al mese *7 euro)= € 84 * 11 m	4.946,1 72	4.911,0 60	4.823,2 80	4.733,6 52	4.632,0 12	4.522,0 56	4.408,4 04	4.271,6 52	4.133,0 52	3.939,0 12
<b>TOTALE ONERI ANNUALI</b>	<b>177.42 6.551</b>	<b>175.29 3.479</b>	<b>210.92 7.256</b>	<b>233.67 6.915</b>	<b>222.67 4.752</b>	<b>216.15 3.759</b>	<b>209.44 9.481</b>	<b>201.36 5.820</b>	<b>193.148 .562</b>	<b>181.64 4.400</b>
<b>STANZIA MENTO DI BILANCIO (2020/2032)</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.44 9.725</b>	<b>197.449 .725</b>	<b>197.44 9.725</b>
<b>MAGGIOR ONERE</b>	<b>22.837. 626</b>	<b>58.620. 460</b>	<b>83.465. 327</b>	<b>78.354. 830</b>	<b>76.339. 247</b>	<b>70.021. 054</b>	<b>67.513. 176</b>	<b>59.733. 715</b>	<b>57.811. 056</b>	<b>46.631. 375</b>
Revisione della spesa art. 22-bis legge 196/2009	-	22.606. 423	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716	31.889. 716
<b>STANZIA MENTO DI BILANCIO (2023/2033)</b>	<b>220.28 7.351</b>	<b>233.46 3.762</b>	<b>249.02 5.336</b>	<b>243.91 4.839</b>	<b>241.89 9.256</b>	<b>235.58 1.063</b>	<b>233.07 3.185</b>	<b>225.29 3.724</b>	<b>223.371 .065</b>	<b>212.19 1.384</b>

\*calcolati su dati rilevati nel 2022 con ipotesi di conferma al 100%

\*\*per i magistrati confermati è stata ipotizzato prudenzialmente come se tutti aderissero all'esercizio delle funzioni esclusive

\*\*400 posti pubblicati nel 2018 e  
1.046 nel 2023



*I calcoli precedenti si basano sulla conferma di tutti i magistrati onorari e sull'ipotesi che tutti optino per l'esercizio esclusivo delle funzioni. Dai dati rilevati nel corso dell'anno 2023, invece, si è riscontrato che solo l'84,56% è stato confermato e che di questi il 48,25% ha optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, e il restante 51,75% per l'esercizio non esclusivo. Questo comporterà un'ulteriore riduzione della spesa rispetto alle ipotesi in precedenza prospettate nella tabella riepilogativa.*

*Con riferimento ai contributi previdenziali si rappresenta che gli stessi sono stati conteggiati nelle tabelle precedenti dimostrative degli oneri complessivi a carico dello Stato relative ai "Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di esclusività delle funzioni onorarie" e ai "Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di non esclusività delle funzioni onorarie" allo scopo applicando le aliquote previste a legislazione vigente per il personale del comparto funzioni centrali. Si conferma pertanto la prudenzialità delle stime già effettuate anche in ordine agli aspetti contributivi, tenuto conto che anche l'applicazione delle aliquote relative alla gestione separata INPS comporterebbero un onere inferiore a carico dell'amministrazione.*

*L'assimilazione dei compensi a reddito da lavoro dipendente non determina nessuna modifica dei parametri di calcolo utilizzati in sede di legge di bilancio 2022, per cui dal punto di vista finanziario, l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come integrati dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenendo conto anche della revisione della spesa 2023-2025 ex art.22-bis della legge 196/2009.*

#### **Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)**

Con legge 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell'art. 1, comma 7, del decreto istitutivo, è stato posto a carico della Scuola il trattamento economico accessorio del personale. A tale norma viene data attuazione con la previsione che, in attesa che possa aver luogo la contrattazione collettiva, istituisce una specifica indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. La disposizione prevede inoltre che il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili nel suo bilancio, sono stabiliti i criteri, modalità e misura di tale trattamento accessorio, da determinarsi nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che nell'anno 2022 la Scuola, per un numero medio di unità di 40,5 (tenendo conto degli avvicendamenti di personale e dividendo i mesi complessivi per il numero di personale presente ogni mese), ha speso euro 132.644,28 per straordinario; ha, inoltre, accantonato euro 48.000,00 a titolo di FDR. Il totale lordo, quindi, destinato al trattamento accessorio è stato di euro 180.645 (totale lordo pro capite medio: 4.461 euro).



Considerate le maggiori attività di recente assegnazione che il personale in servizio presso la Scuola è chiamato a svolgere, come sopra esposto, con conseguente impegno oltre il normale orario di servizio, si è ipotizzata la corresponsione di un importo lordo pro capite medio stimato prudenzialmente in euro 9.000 all'anno.

Posto che a fine 2023 i dipendenti della Scuola saranno 49, così quasi raggiungendo il pieno organico (n. 50 unità), gli oneri recati dal presente intervento normativo sono rappresentati come nella seguente tabella:

<i>Unità di personale</i>	Totale lordo pro-capite	Onere totale a carico del bilancio della Scuola
50	<b>9.000</b>	<b>450.000</b>

Si precisa che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.

Il FDR non è stato pagato per impossibilità di dare attuazione alla norma che impone la contrattazione sindacale in difetto di autonome rappresentanze.

A questa mancanza sopperisce l'istituzione dell'indennità di funzione in quota fissa, da corrisponderci mensilmente e in quota variabile, da corrisponderci annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto.

All'onere derivante dall'attuazione della modifica normativa di cui al comma 1, si provvede per la quota di euro 180.645 nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura e per la quota di euro 269.355 **annui a decorrere dall'anno 2023** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 è volto a incrementare le risorse da destinare al potenziamento delle attività istituzionali del Ministero della giustizia. A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del predetto Ministero, da ripartire con decreti ministeriali, con una dotazione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, **comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150**, per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Restano fermi i trattamenti economici del personale del Ministero della giustizia.

Si tratta delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura.

La Scuola è un ente pubblico non economico con personalità giuridica sia di diritto pubblico che di diritto privato; essa gode di piena autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, secondo il disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 26 del 2006, da ultimo modificato con d. lgs. n. 113 del 2021, di attuazione, con modifiche, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Annualmente la legge di bilancio prevede l'assegnazione delle risorse da destinare alla Scuola superiore della magistratura sul capitolo 1478 del Bilancio del Ministero della Giustizia, denominato «Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura», che reca allo stato uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025.



Tenuto conto delle evidenze contabili della Scuola Superiore della Magistratura la predetta riduzione non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza.

**Art. 16-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)**

*L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a specificare che il principio di equilibrio di genere è assicurato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 34 della Legge 247/2012, in tema di elezione del Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito delle disposizioni già previste dai commi 2 e 3 di tale articolo, in tema di rappresentanza di entrambi i generi con particolare riferimento ai distretti di corte d'appello con più di due componenti eletti.*

**Art. 17 (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)**

La disposizione apporta modificazioni al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

L'intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare temporaneamente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni, già sperimentate nella fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nell'ambito delle misure adottate durante e successivamente alla fase dell'emergenza sanitaria.

**Art. 18 (Misure in materia di giustizia tributaria)**

La disposizione, al comma 1, prevede una modifica del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130/2022.

In particolare, la norma dispone il seguente nuovo piano di assunzioni, mediante concorso pubblico indetto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992:

- n. 68 unità nell'anno 2024, a cui aggiungere il numero dei magistrati tributari non assunti nell'ambito della procedura di transito di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 della legge n. 130/2022;
- n. 204 unità nell'anno 2026;
- n. 204 unità nell'anno 2029.

Di seguito è riportata la nuova proiezione degli oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 2023-2049, in base al nuovo piano assunzionale delle 576 unità che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria. In particolare, nell'ultima colonna (oneri



differenziali) sono individuati annualmente i risparmi di spesa o i maggiori costi rispetto agli oneri riportati nella corrispondente tabella presente nella Relazione tecnica alla legge n. 130/2022.

Anno	Oneri assunzioni Legge 130/2022	Unità Giudici Unità cumulate	Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2026	Assunzioni 2029	Totale nuovi costi	Oneri differenziali
			34	134	204	204	576	
2023	9,91	34	3,37				3,37	-6,54
2024	16,65	168	3,37	13,28			16,65	0,00
2025	23,76	168	3,49	13,28			16,78	-6,98
2026	30,74	372	3,49	13,77	20,22		37,48	6,74
2027	39,85	372	4,21	13,77	20,22		38,20	-1,65
2028	48,28	372	4,21	16,61	20,96		41,78	-6,49
2029	57,21	576	4,38	16,61	20,96	20,22	62,17	4,97
2030	65,98	576	4,38	17,28	25,28	20,22	67,17	1,20
2031	68,51	576	4,56	17,28	25,28	20,96	68,08	-0,43
2032	70,88	576	4,56	17,96	26,31	20,96	69,78	-1,10
2033	73,51	576	4,73	17,96	26,31	25,28	74,28	0,77
2034	75,97	576	4,73	18,63	27,33	25,28	75,97	0,00
2035	77,50	576	4,90	18,63	27,33	26,31	77,17	-0,33
2036	81,85	576	5,91	19,30	28,36	26,31	79,88	-1,97
2037	85,20	576	6,01	23,30	28,36	27,33	85,01	-0,19
2038	89,04	576	6,21	23,69	29,39	27,33	86,62	-2,42
2039	92,35	576	6,21	24,48	35,47	28,36	94,52	2,17
2040	96,02	576	6,33	24,48	36,06	28,36	95,24	-0,79
2041	99,24	576	6,33	24,97	37,27	29,39	97,95	-1,29
2042	104,82	576	7,14	24,97	37,27	35,47	104,84	0,02
2043	109,31	576	7,14	28,14	38,01	36,06	109,35	0,04
2044	111,76	576	7,14	28,14	38,01	37,27	110,55	-1,21
2045	114,02	576	7,14	28,14	42,84	37,27	115,39	1,36
2046	115,88	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	0,25
2047	117,74	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	-1,61
2048	119,35	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	1,61
2049	120,96	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	0,00



Ai fini della quantificazione degli oneri differenziali rispetto all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 130/2022, è stato considerato il numero di 34 giudici c.d. "togati" individuato nella graduatoria provvisoria per il transito nella magistratura tributaria di cui al bando n. 9/2022, delibera n. 1559 del 15 novembre 2022, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Sempre con riguardo al transito dei giudici c.d. "togati", è necessario considerare, altresì, che, per assicurare la neutralità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze apporgerà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di provenienza dei magistrati (Ministero della giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa).

La disposizione di cui al comma 2, lettera c), sostituisce il comma 2 dell'art. 4-*quater* del D.lgs. n. 545/1992, prevedendo un aumento a n. 29 unità del numero dei componenti della Commissione di concorso per l'assunzione dei nuovi magistrati e prevedendo la possibilità di formare fino a 2 sottocommissioni.

Tale incremento del numero di componenti non comporta maggiori oneri di spesa, atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali stimata nella legge n. 130/2022 è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l'assunzione dei magistrati ordinari, in relazione ai quali la relativa Commissione di concorso è formata da 29 componenti (Cfr. art. 5 del D.lgs. n. 160/2006 e RT relativa all'art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021).

Per tale motivo, si conferma la congruità degli importi di spesa autorizzati dalla citata legge n. 130/2022 con riguardo agli oneri correlati con il funzionamento della Commissione di concorso, stimati in 470.000 euro.

(RT dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021)

n. componenti Commissione concorso magistrato ordinario	Importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione previsto dal DPR n. 24 aprile 2010 previsto per il reclutamento di personale dirigenziale	Totale compensi componenti Commissione	Commissionari in trasferta	Spese di viaggio n°r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	Spesa vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	Spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	Oneri complessivi
34	€ 10.000	€ 340.000	17	€ 150	12	€ 500	€ 132.600	€ 470.000

**La modifica introdotta al comma 2, lettera c), n. 1), è volta a prevedere che dei quattro professori universitari di ruolo previsti nella composizione della commissione di concorso per magistrato tributario due siano titolari dell'insegnamento di diritto tributario invece di uno solo. Al riguardo, tenuto conto che non viene modificato il numero complessivo dei componenti della commissione giudicatrice del concorso, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla rimodulazione delle assunzioni dei magistrati tributari togati, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per



l'anno 2048 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Articolo 18-bis. - (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)**

*La disposizione prevede ai commi da 1 a 4, che la SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., istituita in base all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 e partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88,89%) e dalla Banca d'Italia (11,11%), venga fusa per incorporazione nella SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A. La disposizione, in particolare, prevede, al comma 2, che nell'ambito dell'operazione il Ministero dell'economia e delle finanze acquisti, al valore nominale, le azioni della società SOSE S.p.A. detenute dalla Banca d'Italia. Per determinare il valore nominale delle azioni occorre far riferimento al capitale sociale sottoscritto dai soci. A tal proposito, come si evince dall'articolo 5 dello Statuto SOSE, il capitale sociale della società è di 3.915.000 euro ed è suddiviso in 45.000 azioni di euro 87 ciascuna. Come si evince dall'atto costitutivo della SOSE S.p.A., attualmente il Mef-Dipartimento delle finanze detiene 40.000 azioni, pari all'88,89%, mentre la Banca d'Italia ne detiene 5.000 azioni, pari all'11,11%. Il valore nominale delle azioni possedute dalla Banca d'Italia è dunque di 435.000 euro (ovvero 5.000 azioni x 87 euro ciascuna = 435.000 euro). Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7. Il comma 3, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività svolta, prevede che, alla scadenza dei vigenti atti esecutivi stipulati dalla società incorporata con le strutture affidanti dell'amministrazione economico-finanziaria, la società incorporante stipuli analoghi accordi che vadano a disciplinare e regolare i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività svolte sinora dalla società incorporata; il medesimo comma, sempre allo scopo di assicurare la continuità dell'attività svolta, prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la società incorporante continui ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche attraverso la costituzione presso la società incorporante di una specifica unità organizzativa. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 4 dispone che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono ipso iure nel momento in cui diviene efficace la fusione, senza applicazione della disposizione di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, ai soli fini dell'esclusione del risarcimento del danno per gli amministratori decaduti. Detti amministratori restano tuttavia in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri, i quali sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, anche in deroga alle previsioni di cui di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016. A questi ultimi si applica il regime dell'onnicomprendività del trattamento economico del dirigente pubblico, previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, inoltre, stabilito, al comma 5, che le operazioni di fusione siano esenti da imposizione fiscale, restando eventuali ulteriori oneri connessi all'operazione (quale ad esempio spese notarili) a carico delle società interessate dalla fusione. Tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito, riguardando operazioni a fronte delle quali non sono ascritti effetti nelle attuali previsioni del bilancio dello Stato. Non derivano, inoltre, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 6 che prevede il mantenimento dell'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2*



*aprile 1958, n. 377 in favore dei lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 258 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le disposizioni normative vigenti, ai fini dell'iscrizione al predetto Fondo, prevedono un obbligo contributivo complessivo pari al 5,50% della retribuzione, di cui il 3,30% a carico del datore di lavoro e il 2,20% a carico degli iscritti. Per le 163 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, trasferite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla Sogei S.p.A. per effetto della cessione del ramo di azienda, la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà infatti corrisposta da quest'ultima, con risorse a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7 prevede l'utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.*

**Art. 19 (Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

La norma prevede la sostituzione della Segreteria tecnica attualmente prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, formata da 5 funzionari, di cui uno con la funzione di coordinatore, appartenenti alla Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente per materia, con una Segreteria tecnica formata da 5 unità e da un coordinatore cui viene corrisposto un compenso analogo a quanto previsto per i membri del Comitato ETS ai sensi del comma 12, primo periodo, dell'articolo 4.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi per il Comitato e per la Segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020. Peraltro, la norma non predetermina tale compenso ma la quantificazione dello stesso verrà stabilita nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora *Ministro delle imprese e del Made in Italy*) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 47 del 2020; è pertanto in quella sede che si provvederà alla quantificazione dei compensi in argomento che troveranno copertura con i proventi delle aste, tenuto conto degli importi sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse.

*Il comma 1-bis incrementa da 6 a 10 il numero di componenti della Commissione VIA VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione PNRR PNIEC.*

*Poiché per i componenti di entrambe le Commissioni è già assicurata la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenuto conto che la norma in argomento lascia inalterato il numero complessivo di componenti di tali Commissioni, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 1-ter si limita ad adeguare la denominazione del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, già modificata dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021, per adeguarla alla modifica che ha interessato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridenominato in Ministero per la transizione ecologica con il citato decreto legge n. 22 del 2021 in virtù dell'assorbimento delle competenze in materia di energia demandate precedentemente al Mise.*

*In ragione della denominazione assunta dal predetto Ministero con la riforma di cui al decreto-legge n. 173 del 2022, la disposizione provvede così al conseguente aggiornamento della denominazione del citato Comando carabinieri in Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica che dipende funzionalmente dal Mase in virtù dell'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.*





*Pertanto, la norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Art. 19-bis. - (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)**

*La norma è volta a disciplinare la proroga dei direttori degli enti parco al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti. La normativa primaria di riferimento prevede, infatti, che il direttore dell'ente parco sia nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo e che sia, quindi, il presidente dell'ente a stipulare con lo stesso il relativo contratto di diritto privato per una durata non superiore ad anni cinque (v. articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991).*

*In particolare, al comma 1 si specifica che al direttore si applica la prorogatio di 45 giorni prevista per gli organi amministrativi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

*Il comma 2 prevede una disciplina transitoria, in forza della quale il contratto del direttore degli enti parco, ove la durata del contratto non sia scaduta alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento, è prorogato alle medesime condizioni dello stesso non oltre il completamento della procedura di nomina del nuovo direttore prevista dall'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e comunque non oltre sei mesi dal giorno di scadenza del contratto in essere, al fine di evitare il rischio di un'eccessiva dilazione dei termini per la nomina del nuovo direttore.*

*Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Art. 19-ter. - (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)**

*La norma, al fine di valorizzare l'attività di ricerca, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA.*

*Inoltre, si prevede che con decreto del MASE vengano stabiliti i criteri di riparto delle predette risorse, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse.*

*Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.*

*Si precisa che con il decreto previsto al comma 3 saranno integrati i capitoli sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riservati a ENEA e ISPRA. In particolare, le risorse per il finanziamento delle attività di ISPRA ed ENEA sono allocate sul bilancio del MASE specificamente al capitolo 7630 "contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)" che presenta uno stanziamento pari a 156,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e nell'azione "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale" (capitoli 3504, 3622, 8832, 8833 e 8834) riservata all'ISPRA con una dotazione finanziaria complessiva pari a 122 milioni di euro per l'anno 2023, 126,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 120,8 milioni di euro per l'anno 2025.*



**Art. 19-quater. - (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)**

*La disposizione autorizza il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (Ente Pubblico Non Economico L. 20.03.1975 n.70) a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto Etic, nell'ambito della Missione 4 coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato all'installazione dell'Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.*

*Nello specifico, si autorizza ad assumere un contingente di personale pari a sei unità, di cui una nell'Area dei Funzionari e cinque nell'Area degli Assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché a trasformare il rapporto di lavoro di una unità nell'Area degli Assistenti (ex B2) e 2 unità nell'Area dei Funzionari (ex C1), attualmente in servizio nell'ambito della dotazione organica vigente dal tempo parziale al 50%, in tempo pieno. L'attuale dotazione organica, come approvata dagli organi competenti nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, e la consistenza del personale di ruolo effettivamente in servizio presso il Consorzio del Pgsas sono indicate nella seguente tabella*

AREA	DOTAZIONE ORGANICA PTFP 2022-2024	PRESENTI IN SERVIZIO FULL TIME	PRESENTI IN SERVIZIO PART TIME
FUNZIONARI	6	2	2 (50%)
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
ASSISTENTI	7	1	1 (50%)
<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
OPERATORE	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Di seguito la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure concorsuali che saranno effettuate nel 2024 in relazione ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali:*



PN Geomiterario Sardegna	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazioni	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Unità	Oneri a regime a decorrere dal 2024
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	1.752,72	27.340,41	4.247,28	11.882,11	43.469,80	1	43.469,80
PN Geomiterario Sardegna	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazioni	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Unità	Oneri a regime a decorrere dal 2024
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	1.524,72	22.594,13	3.475,28	9.808,04	35.877,15	5	179.387,27
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>222.857,07</b>

*Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle previste trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno, sono stati utilizzati i parametri stipendiali di cui al CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in vigore dal 1° luglio 2022, ante nuovo ordinamento professionale, trattandosi di personale già in servizio. La prima annualità 2023 è stata calcolata nella misura di un quarto della spesa annua a regime del personale già in servizio, per il quale si prevede la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno, ipotizzando che la predetta trasformazione avvenga a far data dal 1° ottobre 2023.*

Facc. retrib. lordo	stipendio X12	13°	TOT STIPENDIO	Indennità di amministrazione	tot stip o ind	IVC DAL 2022 X 13	totale	Oneri sociali (38,38%)	Retribuzione lordo oneri	Accessorio lordo dipendente	Oneri sociali (32,70%)	totale annuo lordo	percentuale 50% da part. lire a fut. time	numero unità	onere 2023 (3/12)	onere a regime da 2024
C1	23.322,45	1.943,54	26.265,99	2.190,96	27.456,95	126,36	27.683,31	10.537,95	37.994,83	3.809,04	1.245,56	43.049,42	21.624,71	2	10.762,93	43.019,42
B2	21.487,22	1.788,64	23.265,86	1.849,68	25.105,84	116,22	25.222,06	8.635,63	34.741,48	3.150,32	1.030,15	38.921,95	19.460,98	1	4.885,24	19.460,98
<b>TOTALI GENERALI</b>															<b>15.627,60</b>	<b>62.510,40</b>

*Dall'applicazione dei suddetti parametri retributivi deriva che l'onere assunzionale complessivo per l'anno 2023 è pari ad euro 32.627,60, mentre quello a regime è pari ad euro 285.367,47.*

ONERI ASSUNZIONI	rateo 2023	a regime 2024
ONERI ASSUNZIONI	15.627,60	285.367,47
SPESE CONCORSUALI	17.000	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>32.627,60</b>	<b>285.367,47</b>

*Per la copertura di tali oneri l'ente provvede a valere sulle risorse del proprio bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 ed a euro 146.965 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**Art. 20 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)**

Al comma 1, la lettera a), numero 1 sostituisce parzialmente la lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevedendo il ripristino dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi



banditi in costanza di PNRR e successivamente la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta e stabilendo il passaggio dell'oggetto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico.

Il comma 1, lettera a), numero 2 modifica il contenuto della prova orale che accerterà le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato.

Il comma 1, lettera a), numero 3 prevede che le graduatorie sono integrate per i posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Il comma 1, lettera a), numero 4 elimina la graduatoria dei "vincitori non abilitati" di cui all'art. 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 e conseguentemente la lettera c) del comma 1 della disposizione in esame abroga il comma 10-ter dell'art. 59 che prevedeva l'inserimento in coda dei vincitori non abilitati.

Le predette disposizioni sono di natura ordinamentale e pertanto non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 1, lettera b) modifica il comma 10.1 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 avente ad oggetto le modalità per la redazione dei quesiti della prova scritta dei concorsi prevedendo l'inserimento tra i soggetti titolati a redigere i quesiti oltre alle università anche dei consorzi universitari e gli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del FORMEZ PA nonché l'abolizione delle linee guida di cui al secondo periodo del comma 10.1.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, nel modificare l'art. 47 comma 11 del DL 36/2022, dispone l'eliminazione dell'integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati risultati "idonei" per i concorsi cd. PNRR e si precisa che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.

Le novelle del comma 3 apportano modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti - Missione 4, Riforma 2.1 - prevista dal PNRR, già avviata con l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le novelle introducono modifiche volte ad assicurare su tutto il territorio nazionale l'omogeneità dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale nonché a rendere più efficace il nuovo modello formativo.

***In particolare, la novella di cui al comma 3, alla lettera a), ha carattere ordinamentale e procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere i presupposti di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all'art. 20, co. 2, dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 59/2017 – quali l'aver svolto il servizio presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, l'aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del d.l. n. 73/2021 e l'essere titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni – secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.***

Il comma 3, lettera b) novella l'articolo 2-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017 abrogando il tirocinio per i soggetti che essendo già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e che sono in possesso della specializzazione sul sostegno intendano conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione prevedendo che l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale non comprenda tirocinio. Inoltre, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA da parte di tali soggetti è previsto che tali percorsi possano essere svolti con modalità telematiche, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo e quindi anche in misura superiore al



20%. Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico dello Stato. In merito alla novella di cui al comma 3, lettera b) si ricorda che il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno è a carico di ciascun discente.

*La novella di cui al comma 3, lettera b-bis), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare i presupposti di cui all'art. 2-ter del d.lgs. n. 59/2017 - quali l'aver svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, nonché l'aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del d.l. n. 73/2021 – che consentono di acquisire l'abilitazione all'insegnamento attraverso il conseguimento di 30 CFU/CFA (in luogo dei 60 CFU/CFA) di cui all'art. 13, co. 2, del medesimo d.lgs. n. 59/2017. Si specifica che gli oneri di organizzazione e svolgimento del percorso di formazione iniziale saranno a carico dei partecipanti.*

La novella di cui al comma 3, lettera c) incide sull'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplinando l'ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e che, conseguentemente, per poter conseguire l'abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La norma consente a tali candidati di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. L'intervento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello stato essendo i costi relativi all'eventuale ripetizione della prova a carico del candidato.

*La novella del comma 3, lettera d), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare il co. 3, lettera d) dell'art. 20, che modifica il comma 2 dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 59/2017, prevedendo con decreto del Ministro dell'università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, si stabiliscono la quota di riserva dei posti ed anche le modalità per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità.*

La novella di cui comma 3, lettera e) interviene sull'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 anticipando dal settembre 2025 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale è richiesto il possesso dell'abilitazione quale requisito di partecipazione al concorso per docenti tecnico – pratici (ITP). La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

*I commi 3-bis, 3-ter non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto operano con gli strumenti finanziari già previsti a legislazione vigente. L'intervento non richiede una specifica copertura finanziaria atteso che l'eventuale utilizzo delle procedure si inquadrebbe nell'ambito delle risorse assunzionali di ciascun ente.*

*In particolare, il comma 3-bis dispone l'incremento della percentuale di incarichi dirigenziali conferibili ai sensi del citato articolo 19, comma 6-quater ai ricercatori e tecnologi e il comma 3-ter prevede l'utilizzo delle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo, di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.*

*L'intervento non richiede una specifica copertura finanziaria atteso che l'eventuale utilizzo delle procedure avviene nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili di ciascun ente.*

*Il comma 3-quater ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto: 1) alla lettera a) novella la legge n. 62 del 2000 sulle scuole paritarie specificando che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, anche per i docenti delle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado, il titolo di abilitazione è conseguito secondo la nuova disciplina prevista dal Capo I-bis del d.lgs. n. 59/2017, che prevede la partecipazione ai*



*percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento; 2) alla lettera b, introduce il comma 4-ter all'art. 1 della l. n. 62/2000, il quale prevede che, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le scuole paritarie, un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.* Il comma 4 detta una disciplina speciale in relazione alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di tutto il personale scolastico, demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione specifica dei suddetti compensi. La ratio della norma si rinviene nel fatto che la disciplina generale vigente per tutte le pubbliche amministrazioni non prende in considerazione molte delle peculiarità dei concorsi per l'assunzione del personale scolastico.

La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica demandando al decreto interministeriale la determinazione dei compensi per i concorsi del personale scolastico e specificando che all'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, i compensi dei membri delle commissioni saranno determinati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Come previsto dal comma 5, l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il comma 6 è neutro dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 6-bis si limita a prevedere che nella Provincia autonoma di Bolzano la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché - a legislazione vigente - i costi di iscrizione nonché di svolgimento delle prove finali dei predetti percorsi sono a carico dei partecipanti (art. 2-ter, co. 5, D.lgs. n. 59/2017).*

*Il comma 6-ter apporta modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14, inerente al contenzioso instauratosi in relazione al concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017.*

*In particolare, la lettera a) modifica il comma 11-quinquies dell'articolo 5 del citato d.l. 198 del 2002 e prevede che i soggetti che hanno superato la prova scritta e la prova orale del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato, avranno accesso al corso intensivo di formazione a seguito del superamento della prova orale prevista dall'articolo 5, comma 11-sexies e non della prova scritta prevista dal medesimo comma.*



*La disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri della procedura in esame sono integralmente coperti dal contributo a carico dei partecipanti, come previsto dall'articolo 5 al comma 11-octies che dispone e espressamente che: "All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione."*

*Dei 74 soggetti originariamente rientranti nella categoria di coloro che hanno "superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato" il numero si è ridotto di n. 4 soggetti (2 per decesso e 2 per scioglimento positivo della riserva che pertanto ha ipso iure consolidato la loro posizione di vincitori del concorso per DS 2017), mentre dei rimanenti 70 soggetti:*

- 1) n. 40 dovranno superare la prova orale e non la scritta ai sensi della modifica normativa ai fini dell'accesso al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies; e*
- 2) n. 30 (di cui n. 1 in quiescenza dal 1.9.2023) rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1, lettera b) secondo periodo e pertanto sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025. Tali soggetti rientrano nelle facoltà assunzionali dell'ente e pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello stato.*

*La lettera b) introduce il comma 11-decies all'articolo 5 del DL 198/2023, disponendo, per la sottocategoria dei soggetti che non solo hanno superato la prova scritta e la prova orale del suddetto concorso per dirigenti scolastici del 2017 dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, ma che, sono stati successivamente immessi in ruolo quali dirigenti scolastici ed hanno superato il relativo periodo di formazione e prova, che gli stessi in virtù della peculiare posizione soggettiva vantata siano confermati definitivamente in ruolo conservando anzianità giuridica ed economica come da relativi decreti di nomina.*

*La ratio della norma si rinviene, da un lato, nella considerazione per cui tali soggetti hanno di fatto superato le prove concorsuali e nel lasso di tempo successivo hanno esercitato positivamente le funzioni di dirigente scolastico superando il relativo periodo di formazione e prova e ottenendo positiva valutazione sul loro operato, e dall'altro, con l'esigenza di offrire alle istituzioni scolastiche la continuità nella gestione amministrativa per un organico sviluppo dell'azione didattica e gestionale per il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati anche in ragione della mutata situazione post pandemia e la cogenza imposta dalle scadenze in essere (prima fra tutte quelle determinate dalle progettualità PNRR). La norma fa riferimento a soggetti attualmente in servizio e, pertanto, non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate.*

*La stessa lettera b) introduce il comma 11-undecies all'articolo 5 del DL 198/2023 che sancisce per i soggetti di cui al comma 11-decies (i.e. soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 superando la prova scritta e la prova orale, siano stati immessi in ruolo con riserva ed abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova) destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico a seguito di provvedimenti giurisdizionali di merito che hanno caducato i relativi provvedimenti cautelari, la diretta immissione in ruolo quali dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025. La decorrenza dal 1° settembre 2024 tiene conto delle facoltà assunzionali*



*del ministero e la clausola di salvaguardia introdotta in conclusione del comma preserva la possibilità dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione di pronunce puntuali in tema di obbligo di immissione in ruolo.*

*Il comma 6-quaterha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a introdurre - ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno - il riconoscimento di ulteriori 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.*

*Il comma 6-quinquies non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementa l'organico di personale, che rimane - quello previsto a legislazione vigente e a tempo determinato, intervenendo esclusivamente sulle modalità procedurali e di gestione delle risorse assegnate alla Scuola europea di Brindisi dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.*

*La finalità della disposizione è quella di semplificare le procedure amministrative contabili relative alla gestione delle autorizzazioni di spesa richiamate. Le disposizioni normative, infatti, molto chiare nella finalità della spesa hanno comportato difficoltà di attuazione a causa della genericità delle previsioni procedurali, superabili solo intervento normativo.*

*Pertanto, con la previsione di cui alla lettera a) si chiarisce che le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del citato articolo 6 sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea.». A fronte, infatti, di uno specifico finanziamento per le spese di personale di cui al vigente comma 1-ter - inserito dall'ultima legge di bilancio - la somma di euro 577.522,46 annui viene imputata al funzionamento generale della Scuola europea di Brindisi e potrà essere destinata a ogni specifica finalità necessaria ad assicurare l'attuazione del curriculum previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.*

*La previsione di cui alla lettera b) si limita a ribadire la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato con il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, reclutato mediante procedure comparative, già prevista dal comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 1-ter, precisando che tale personale concorre a determinare l'organico complessivo della scuola. Tale organico non rappresenta l'organico di diritto bensì il contingente di personale dedicato alla scuola europea di Brindisi che ricomprende il personale esterno necessario a realizzare l'offerta didattica per garantire un'istruzione multilingue e multiculturale in base agli standard europei. Più in dettaglio la Scuola europea di Brindisi, pur non avendo autonomia organizzativa, statutaria e contabile come altre scuole europee e pur essendo, nella sostanza, una scuola statale italiana che realizza il curriculum europeo, necessita di minimi margini di flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse umane. Tali esigenze sono legate alla variabilità degli studenti, principalmente dipendenti dai flussi di personale della base delle Nazioni Unite, ed alla necessità di immediato adattamento al sistema delle scuole europee. La stessa lett. b) contiene, poi, le modalità operative e di gestione delle risorse di cui al comma 1-ter, che coinvolgono gli Uffici scolastici regionali, per consentire l'attribuzione della retribuzione del personale docente ed amministrativo madrelingua. Il monitoraggio della spesa è assegnato al Ministero dell'istruzione che si avvale del proprio sistema informativo. Nessuna variazione in termini di organico o di assunzioni a tempo indeterminato è prevista rispetto a quanto già disciplinato dalla norma.*





**Art. 21 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)**

Il comma 1, per le finalità ivi previste, autorizza un incremento della vigente dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito di due dirigenti generali e di otto dirigenti non generale. Inoltre, per le medesime finalità, il comma 2 autorizza il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, al reclutamento di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono stati così quantificati:

MIM	Totale trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuali CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONINCR CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTI Genera	202.815,51	33.474,91	10.946,20	247.339,71	9.349,44	400,62	257.089,76	7	511.179,56	172.392,18

MIM	Totale trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione e di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuali CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONINCR CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTI Dirca	109.272,57	17.554,41	5.545,20	127.066,18	4.800,50	213,20	132.119,17	5	1.656.553,35	352.317,59

MIM	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
Funzionari	41.676,14	2.922,28	44.598,42	40	1.783.936,80	594.645,60

TOTALE anno 2023 spesa personale	1.118.356,58
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	3.355.069,74

	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	167.753,49	33.550,70	467.753,49	33.550,70

Oneri complessivi anno 2023	1.586.110,07
-----------------------------	--------------



Oneri complessivi a regime dal 2024		3.388.620,44
--	--	--------------

Il comma 3 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di euro 6.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.500.000 per l'anno 2024 e di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 autorizza la spesa di euro 7.586.111 per l'anno 2023, di euro 10.888.621 per l'anno 2024 e di euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, *ai fini del bilancio triennale 2023-2025* nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

***Il comma 4-bis contiene misure di supporto delle istituzioni scolastiche che sono soggetti attuatori degli interventi PNRR.***

***A tal fine si consente alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e per l'attuazione delle singole misure del PNRR di ricorrere anche alle graduatorie di istituto***

***L'inserimento nelle graduatorie avviene sulla base di titoli che possono comprendere la specializzazione universitaria, le certificazioni relative alle competenze informatiche e digitali, nonché le esperienze professionali svolte. Le singole scuole potranno ricorrere al supporto tecnico e operativo solo lì dove lo stesso sia necessario ed essenziale per la realizzazione degli investimenti di cui le scuole sono soggetti attuatori nell'ambito del PNRR e che non viene meno la possibilità di ricorrere anche alle altre professionalità esterne secondo le regole comuni a tutte le amministrazioni che siano soggetti attuatori.***

***In particolare, in considerazione dell'esiguità del personale presente nelle scuole, le numerose e complesse attività legate all'attuazione del PNRR generano un forte aggravio, non sostenibile dalle scuole senza un supporto specialistico.***

***Attraverso la disposizione in argomento, pertanto, si interviene a supporto delle istituzioni scolastiche consentendo di avvalersi del personale amministrativo e tecnico inserito nelle graduatorie di istituto per le attività tecnico-operative strettamente legate alla realizzazione degli interventi PNRR. Per questo motivo, si fa riferimento alle sole graduatorie di istituto, utilizzate dalle istituzioni scolastiche per sostituire il personale temporaneamente assente con supplenze brevi, e non alle graduatorie provinciali che, di converso, sono utilizzate per conferire le supplenze fino al 31 agosto (su posto vacante di organico di diritto) o fino al 30 giugno.***

***Quanto al profilo legato al riconoscimento del servizio, si precisa che per il personale individuato ai sensi della norma in esame si applicherà lo stesso trattamento già previsto per gli incarichi temporanei del personale ATA nelle istituzioni scolastiche, come ad esempio, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto "organico covid".***

***Si prevede, dunque, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023.***

***Per il raggiungimento di detta finalità si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, al cui riparto tra gli Uffici scolastici regionali si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.***

***Per quanto attiene alla copertura degli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.***

***Tali risorse, infatti, sono nella disponibilità del Ministero in quanto non risultano impegnate e utilizzate per le finalità previste dalla suddetta norma.***

***Le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies, intervengono nell'ambito delle misure di sostegno del diritto allo studio realizzate dal Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ottica di consentire una gestione efficace ed efficiente dell'intero ciclo di studi, supportando gli studenti e***



*le studentesse nel percorso di crescita e nello sviluppo delle competenze, nonché garantendo una semplificazione delle procedure amministrative attraverso l'attivazione di una Piattaforma quale canale unico di accesso a tutti i servizi offerti agli studenti e alle relative famiglie, sia di nuova implementazione che di consolidata operatività, dedicati a orientamento, offerta formativa, arricchimento dell'esperienza scolastica e fruizione di prestazioni a sostegno del diritto allo studio.*

*In tal senso, si autorizzano il Ministero medesimo e le Istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di titolari autonomi del trattamento, nell'ambito delle rispettive competenze e per l'adempimento dei relativi compiti istituzionali, al trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, dei dati indispensabili all'erogazione dei servizi a favore di studenti e famiglie, quali, ad esempio: dati anagrafici, dati relativi a punti di contatto, dati reddituali delle famiglie, informazioni relative al percorso scolastico, curriculum dello studente di cui alla legge del 13 luglio 2015, n. 107, certificazioni di competenze di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e consiglio di orientamento.*

*Le misure di sostegno suindicate – che in taluni casi possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari – potranno tradursi in diverse azioni tra le quali, ad esempio, rientrano l'assegnazione di borse di studio, il riconoscimento di contributi per viaggi di istruzione e ogni altro sussidio economico legato, tra l'altro, alla condizione economica della famiglia. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito, qualificandolo come ente erogatore, a trasferire all'INPS i dati necessari ad individuare gli studenti e le studentesse delle Istituzioni scolastiche ed educative statali del sistema nazionale di istruzione e formazione – dati che il Ministero detiene per le proprie finalità istituzionali – al fine di acquisire dall'INPS medesimo i dati relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE). In tal modo i contributi potranno essere assegnati, sulla base di apposite e specifiche procedure, sia direttamente dal Ministero sia attraverso le Istituzioni scolastiche. I controlli riguarderanno esclusivamente la verifica di appartenenza a una determinata soglia ISEE, al di sotto della quale verrà prevista la finanziabilità del contributo, e non prevederanno la restituzione di un dato puntuale in merito alla fascia ISEE di appartenenza. L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto la Piattaforma è realizzata con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Inoltre, lo scambio dei dati tra il Ministero medesimo e l'INPS avviene attraverso meccanismi di interoperabilità presenti sulla Piattaforma.*

*Il comma 4-septies), chiarisce il coinvolgimento delle Regioni tramite la Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto di riparto delle risorse stanziato dal comma 560 della legge n. 197/2022, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente.*

*La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce modifiche di carattere procedurale.*

*La disposizione al comma 4-octies), proroga il finanziamento a favore degli istituti per sordomuti di 500.000 euro annui – già previsto per gli anni 2017 e 2018 dal decreto-legge n. 91/2017 – anche per gli anni 2023 e 2024.*

*Alla copertura dei relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che presenta le occorrenti disponibilità.*

*La misura di cui al comma 4-novies), prevede l'utilizzo delle risorse – pari a euro 40 milioni annui – già destinate dalla legge n. 107/2015 alla formazione del personale docente anche alle attività formative del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.*

*Tale modifica si rende possibile anche alla luce delle nuove risorse stanziato in favore del personale docente a valere sui fondi del PNRR.*



*La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'estensione della platea dei beneficiari (personale docente e personale ATA) è disposta nel limite di spesa di 40 milioni annui, già previsto a legislazione vigente.*

#### **Art. 22 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)**

L'intervento normativo è finalizzato a garantire la piena funzionalità degli uffici del Ministero dell'Interno, prevedendo la deroga, fino al 31 dicembre 2027, al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inerente al conferimento di incarichi di dirigente di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, nel limite massimo di due unità ulteriori.

Il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia con incarico è pari a quello dei dirigenti di prima fascia.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2

#### **Art. 22-bis. (Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)**

*Il comma 1 prevede che il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione.*

*Dalla misura non conseguono oneri aggiuntivi, in quanto vengono utilizzate le risorse finanziarie disponibili per le facoltà assunzionali, nei limiti della dotazione organica relativa.*

*Il comma 2 proroga fino al 2026 la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di provvedere alla copertura delle due posizioni dirigenziali di livello non generale istituite dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n.68/2022, mediante il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che si tratta di posti dirigenziali di nuova istituzione finanziariamente già coperti dal comma 1-quater del citato articolo 12.*

#### **Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)**

La norma è volta ad apportare le propedeutiche modifiche ordinamentali per assicurare la collocazione più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della P.S. per una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

In tal senso, al comma 1, viene prevista l'istituzione del nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza, assicurando, come accennato, la collocazione per l'ultima delle tre nuove figure dirigenziali.

L'Ispettorato citato viene a costituire un'articolazione con funzioni strumentali e di supporto, dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'istituzione dell'Ispettorato ha la finalità di assicurare un più efficace coordinamento di attività connotate da profili gestionali espletate da strutture (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato e Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento) allo stato dislocate in due Direzioni centrali del Dipartimento (Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della



gestione patrimoniale), assicurando, altresì, di sgravare i carichi di lavoro delle predette articolazione di livello dirigenziale generale.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'istituendo Ufficio, chiarendo, altresì, che l'istituendo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi commi 3, 4, 5 e 6 prevedono diverse misure propedeutiche all'istituzione della nuova figura di ufficio di livello dirigenziale generale.

In particolare, il comma 3 prevede l'istituzione della nuova categoria degli Ispettorati della Polizia di Stato, con funzioni di carattere strumentale e di supporto, demandando, al comma 5, ad un regolamento, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modifiche da apportare al d.P.R. n. 208 del 2001 circa l'assetto delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Inoltre, viene disposto, al comma 4, il necessario allineamento dell'assetto delle funzioni assegnate alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Il comma 6 stabilisce che, con successivi provvedimenti, vengano apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della P.S.

Il comma 7 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si riporta il prospetto della forza organica dei tre uffici che confluiranno nell'istituendo Ispettorato.

#### SERVIZIO ASSISTENZA ED ATTIVITA' SOCIALI

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente Superiore della Polizia di Stato				1
Dirigenti Ordinari della P. di S.	4	4		8
Dirigenti Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Direttivi Ordinari della P. di S.	2	1	//	3
Direttivi Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Ispettori Ordinari della P. di S.	7	11	2	20
Ispettori Tecnici della P. di S.	1	1	1	3
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	3	10	1	14
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	4	1	//	5
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	13	20	1	34
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	1	1	//	2
Dirigente di 2^ Fascia	//	//	1	1



Funzionario Amm.vo	2	2	//	4
Funzionario Econ. Finan.	3	6	5	14
Funzionario Informatico	//	1	1	2
Assistente Amm.vo	3	1	1	5
Assistente Econ. Finan.	1	1	4	6
Operatore Amm.vo	2	2	//	4
Ausiliario	//	1	//	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>90</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>127</b>

#### UFFICIO PER IL GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

	TOTALE
Dirigente superiore della P. di S.	1
Dirigenti ordinari della P. di S.	2
Ispettori Ordinari della P. di S.	10
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	9
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	14
Assistente Amm.vo	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>36</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>

#### SERVIZIO TECNICO GESTIONALE DEL DIPARTIMENTO

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente superiore della Polizia di Stato	=	=	=	1
Dirigenti Tecnici della P. di S.	1	1	7	9
Direttivi Ordinari della P. di S.	1	1	//	2



Direttivi Tecnici della P. di S.	//	2	1	3
Ispettori Ordinari della P. di S.	14	7	6	27
Ispettori Tecnici della P. di S.	7	11	4	22
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	88	13	11	112
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	3	33	4	40
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	144	36	12	192
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	7	8	1	16
Funzionario Amm.vo	1	1	2	4
Funzionario Econ. Finan.	1	1	1	3
Assistente Amm.vo	1	1	1	3
Operatore Amm.vo	//	2	2	4
Operatore Tecnico	//	//	1	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>265</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>424</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>268</b>	<b>117</b>	<b>53</b>	<b>439</b>

**Art. 24 (Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del governo nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori transfrontalieri)**

Con riguardo al comma 1, si configura come fonte di autofinanziamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la disposizione è diretta a definire la quota di risorse, già ordinariamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del menzionato articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 79/2012 da destinare, nell'ambito di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili, al potenziamento del settore informatico, ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nonché alla copertura delle spese relative alla gestione dei veicoli sequestrati.

Al comma 2 si prevede l'assunzione a tempo determinato, a decorrere dal 1° settembre 2023 e per la durata di un anno e comunque non superiore al 31 agosto 2024 di 30 unità dell'Area Funzionari per un costo complessivo di euro 1.414.037. Conseguentemente, la spesa prevista risulta pari a euro 471.346 per il 2023 e a euro 942.691 per il 2024.

**Trattamento Economico Unitario Complessivo**

Posizione Economica	stipendio	13.ma	IVC 2022 - 2024	Indennità di amministrazione	Totale Competenze fisse netto oneri STATO	Oneri Stato su competenze fisse	FRD 2022 lordo oneri Stato	Totale lordo oneri STATO
---------------------	-----------	-------	-----------------	------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------	--------------------------



AREA FUNZIONARI	23.501,93	1.968,49	117,48	4.554,76	<b>30.142,45</b>	<b>11.568,67</b>	1.460,93	<b>43.172,05</b>
<b>N. Unità</b>								<b>30</b>
<b>Totale trattamento economico fondamentale</b>								<b>1.295.162</b>
Straordinario								68.475
Buoni pasto								50.400
<b>Trattamento economico accessorio</b>								<b>118.875</b>
<b>Totale onere complessivo</b>								<b>1.414.037</b>

Comma 3 Il costo complessivo per il citato potenziamento è quantificabile complessivamente in euro 520.000,00, destinato, in particolare a finanziare interventi di adeguamento delle infrastrutture di rete, acquisti di apparecchiature informatiche, ivi comprese le dotazioni delle postazioni di lavoro, l'approvvigionamento di servizi informatici specialistici e del materiale informatico di consumo.

Il costo per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il citato potenziamento è quantificabile in euro 260.000,00 così ripartito:

Potenziamento Infrastrutture di rete	€ 107.000,00
Apparecchiature informatiche	€ 76.000,00
Servizi informatici specialistici	€ 42.000,00
Materiale informatico di consumo	€ 35.000,00

Comma 4 Al fine di assicurare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate, è prevista la corresponsione di compensi a fronte delle necessarie prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale. Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni rese per il lavoro straordinario fino al 30 giugno 2024, determinandole in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 200 unità, attualmente in servizio presso le predette Prefetture-U.T.G.

La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di € 20,94 l'ora.

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UTG

200 unità x 15 ore mensili x 12 mesi x 20,94 € ora

Lordo dipendente	Oneri Stato	irap	Totale 12 mesi	Importo per singola annualità 2023 e 2024
€ 568.078,00	€ 137.475,00	€ 48.287,00	<b>€ 753.840,00</b>	€ 376.920

Comma 5: la disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è diretto a correggere una contraddizione che risulta contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 (TUI), a seguito delle modifiche operate dall'articolo 3, comma 2, del DL 20/2023, poiché sancisce nella prima parte dell'articolo la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» del testo unico dell'immigrazione e, immediatamente dopo, sancisce la





convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4».

La possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione al di fuori delle quote previste dal decreto flussi non è suscettibile di generare una maggiore affluenza di cittadini di paesi terzi, in quanto trattasi di cittadini già residenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione che abilita comunque allo svolgimento di attività lavorativa, seppure limitatamente a 1040 ore annui. Con la conversione del permesso di soggiorno in lavoro è possibile lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La modifica, pertanto, non comporta nessun aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5-bis: la misura ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare che il regolamento di attuazione debba, tra l'altro, disciplinare particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 5-ter: la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare che le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 giugno 2023, n. 83 (Ratifica ed esecuzione, tra l'altro, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020), si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 6: prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito una tabella di riepilogo degli oneri:

	2.023	2.024
comma 2	471.346	942.691
comma 3	260.000	260.000
comma 4	376.920	376.920
<b>Totale</b>	<b>1.108.266</b>	<b>1.579.611</b>



**Art. 25 (Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)**

Prevede che il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le spese legate all'esercizio delle funzioni trasferite continuano ad essere finanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 e sono già iscritte sui pertinenti capitoli del Programma "Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno necessaria ai fini dell'attuazione del presente comma.

**Art. 26 (Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Comma 1: prevede l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da affidare a un prefetto, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno, nella relativa qualifica, e ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di seguito sono quantificati i costi, in applicazione del DPR 70/2022, con riferimento ad un prefetto titolare di incarico di fascia B di particolare rilevanza.

Nel trattamento economico fondamentale sono compresi lo stipendio tabellare (€ 106.832,02), la retribuzione di posizione parte fissa e variabile (€ 47.739,51) e l'indennità di vacanza contrattuale a regime anno 2022 (€ 534,17). Nel trattamento economico accessorio sono compresi l'indennità lg. 121/81 aggiornata al 1/1/2022 (€ 17.304,99) e la retribuzione di risultato Prefetto fascia B (definita anno 2020 € 19.416,43). Tutti gli importi sono per 13 mensilità.

QUALIFICA	Trattamento economico fondamentale	Trattamento economico accessorio	Totale unitario lordo oneri dipendente	Totale unitario lordo oneri STATO
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 155.105,70	€ 36.721,42	€ 191.827,12	€ 263.364,59

Costo dal 1/9/2023 al 31/12/2023



QUALIFICA	Trattamento economico Annuo lordo Stato	Totale lordo oneri STATO dal 1/9/2023 al 31/12/2023
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 263.364,59	€ 87.788,20

Comma 2: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 87.789 per l'anno 2023 e a euro 263.365 annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La copertura dei costi relativi al dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto all'ulteriore ufficio istituito è assicurata dall'articolo 15, comma 19 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44.

Il comma 3 stabilisce, infine, che al di là dei suddetti oneri, derivanti dall'incremento in organico di un posto di prefetto e di un posto di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'istituzione delle due nuove articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale si provveda, con invarianza di spesa, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che vengono solo differentemente allocate nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

**ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA  
RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE**

	Unità	Maggior onere
Csq generici	754	<b>318.820</b>
Radoriparatori	8	
AIB	15	

**Specialisti**

Nautici di macchina	40	20.029
Nautici di coperta	35	17.526
Sommozzatori	58	32.336
Piloti di aeromobile	26	13.354
<i>Totale csq specialisti</i>	159	<b>83.245</b>

<b>Totale CSQ</b>	<b>936</b>	<b>402.065</b>
-------------------	------------	----------------

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la costruzione del suddetto onere in relazione alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021:



**Capo squadra non specialista****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	90	191,59	9.682.670

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	35	74,51	3.765.483
Capo squadra	777	55	117,08	6.236.008
			191,59	10.001.490

**Maggior onere: 318.820****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.961,42	5.300,37	53.261,79
Vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	5.300,37	50.538,75

**Nautici di macchina****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	90	9,86	482.518

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	35	3,84	187.646
Nautico di macchina capo squadra	40	55	6,03	314.901
			9,86	502.547

**Maggior onere: 20.029****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di macchina capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91



**Nautici di coperta****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	90	8,63	422.203

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	35	3,36	164.190
Nautico di coperta capo squadra	35	55	5,27	275.539
			8,63	439.729

**Maggior onere: 17.526****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di coperta capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91

**Sommozzatori****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	90	14,30	746.413

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	35	5,56	290.272
Sommozzatore capo squadra	58	55	8,74	488.477
			14,30	778.749

**Maggior onere: 32.336****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Sommozzatore capo squadra	47.961,42	7.930,15	55.891,58
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	6.953,37	52.191,75



**Piloti di aeromobile****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	90	6,41	369.951

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	35	2,49	143.870
Pilota di aeromobile capo squadra	26	55	3,92	239.435
			6,41	383.305

Maggior onere: **13.354****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO - Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Pilota di aeromobile capo squadra	47.961,42	13.153,22	61.114,65
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	12.467,70	57.706,07

Ai sensi del comma 6, la copertura finanziaria delle onere complessivo derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023 è garantita con ricorso alla corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**Art. 27 (Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)**

La norma prevede al comma 1 l'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC o Agenzia) di 100 unità di personale non dirigente, da coprire attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza la spesa per il reclutamento delle unità di cui al comma 1. Gli oneri assunzionali *pro capite* sono stati quantificati, trattandosi di reclutamento tramite procedure di mobilità, in via prudenziale, quale retribuzione tabellare comprensiva della media dei differenziali stipendiali.

ANBSC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Ributazione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 4 mesi)
FUNZIONARI	50.937,17	7.962,00	58.899,17	100	5.889.916,60	1.963.305,53

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 4 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° settembre 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

Il totale degli oneri assunzionali previsti è il seguente:



	rateo 2023	a decorrere 2024
Oneri assunzionali	1.963.305,53	5.889.916,60
Spese buoni pasto	64.551,67	193.655,00
<b>Totale oneri assunzionali</b>	<b>2.027.857,20</b>	<b>6.083.571,60</b>

Il comma 3 autorizza gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico), mentre il comma 4 autorizza la corresponsione di oneri per il lavoro straordinario, corrispondentemente alle seguenti tabelle:

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese di funzionamento	202.731,36	608.194,10

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese straordinario	170.918,00	512.753,00

	rateo 2023	a decorrere 2024
Oneri complessivi	2.401.506,56	7.204.518,70

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per l'anno 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

*Il comma 5-bis, è volto a modificare l'articolo 113- ter, comma 2, del d.lgs 159 del 2011 (introdotto dall'articolo 29, comma 5, della legge 161 del 2017) prevede che anche il personale appartenente alle Forze di polizia, nel limite massimo di tre unità, possa essere, come già previsto per i dirigenti della carriera prefettizia, collocato in posizione di fuori ruolo, anziché in comando, presso gli uffici dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l'assunzione degli incarichi speciali di cui al comma 1 del medesimo articolo 113- ter.*

*La modifica in parola, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri né a carico della predetta Agenzia né per le amministrazioni di appartenenza del personale interessato in quanto la disposizione impone a queste ultime l'obbligo di rendere indisponibili nelle rispettive dotazioni organiche, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, neutralizzandone i potenziali oneri, senza, per altro verso, derogare ai vincoli di cui al citato comma 1, secondo cui gli incarichi speciali in parola sono conferibili dalla medesima Agenzia "nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente" e "fino al limite massimo di dieci unità".*

*In proposito si evidenzia che trattasi di incarichi i cui oneri trovano già copertura, come evidenziato nella relazione tecnica al citato articolo 29 della legge 161/2017, "nell'ambito e nei limiti delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 118 del codice antimafia".*

*È da evidenziare peraltro che nel caso del fuori ruolo l'Agenzia si fa carico del solo trattamento accessorio anziché dell'intero trattamento economico, come invece previsto, in caso di comando del personale in questione, dall'articolo 2, comma 91, della legge 244/2007 a cui fa espresso rinvio il comma 3 del richiamato articolo 113- ter.*

*Art. 27-bis. (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)*



*La misura – dopo la riforma, introdotta con l'art.38 bis dal D.L. n. 113/2018 - rende più coerente ed efficace la legislazione in favore degli operatori economici, vittime di estorsione, che, fin dal 1992, con la Legge n. 172, ha fatto percepire agli istanti che -a seguito della denuncia- non si determinerà un peggioramento delle condizioni dell'azienda e delle qualità della vita personale e familiare, assicurandone in primis la sopravvivenza economica, mediante il ripristino dei livelli di reddito analoghi a quelli precedenti alla denuncia.*

*Dall'attività deliberativa del Comitato di solidarietà, nonché dall'impegno istruttorio assicurato dalle Prefetture in ordine alle istanze presentate dalle vittime dei reati estorsivi, emerge, infatti, che, solo dopo l'esposizione pubblica dell'imprenditore, a seguito dell'avvio e della conclusione del relativo processo penale a carico dell'estorsore, si possono correttamente e puntualmente quantificare gli ulteriori riflessi negativi a seguito della denuncia presentata. Fra i quali, in particolare, la perdita di clientela, le difficoltà sopravvenute con i fornitori, le ritorsioni c.d. "indirette ecc."*

*L'intervento si pone nell'ambito di quella necessaria "evoluzione normativa", che, nella originaria Legge 8 febbraio 1992, n.172 non prevedeva il ristoro del mancato guadagno ma esclusivamente quello del danno emergente.*

*La norma -in linea con i più significativi principi costituzionali dell'uguaglianza e della libertà imprenditoriale- si tende così ad evitare ogni possibile criticità a danno delle vittime, quali la chiusura dell'azienda -a distanza di tempo dall'esposizione mediatica del processo-, e le conseguenti lacerazioni affettive e familiari.*

*la quantificazione del danno da mancato guadagno subito dalle vittime di estorsione costituisce una delle attività istruttorie più delicate e complesse e impone preliminarmente l'accertamento della diretta derivazione del danno dall'azione estorsiva.*

*Con la norma si rende concreta la possibilità di consentire alla vittima di poter accedere al ristoro previsto dalla Legge n. 44 del 1999 per il mancato guadagno nel momento in cui l'avvio del procedimento penale dà contezza alla clientela e ai fornitori della condizione assunta dalla vittima in un'ottica di contrasto alle richieste della criminalità organizzata. Le stesse risultanze giudiziarie anche in sede di presentazione dell'istanza e nella relativa fase istruttorie, garantiscono la produzione di tutta documentazione ritenuta significativa a supporto della richiesta avanzata.*

*Per quanto concerne la copertura economico-finanziaria della prevista riapertura dei termini, tenuto conto del numero delle vittime – soggetti meritevoli di ampio sostegno, spesso in particolari condizioni di disagio economico e bisognosi di un aiuto efficace, concreto e tempestivo – che potrebbero usufruirne ai fini della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà, si quantifica il relativo fabbisogno in circa 4 milioni di euro.*

*A tale quantificazione si giunge prendendo a riferimento l'importo erogato per mancato guadagno negli anni 2020, 2021 e 2022 (12 milioni circa) a fronte delle 102 posizioni esaminate nello stesso arco temporale, tenuto anche conto del fatto che, agli atti dell'Ufficio del Commissario antiracket ed antiusura, risultano respinte per decorrenza termini, nei cinque anni precedenti, poco più di 30 istanze.*

*Pertanto, la media degli importi erogati e delle posizioni esaminate è valutata in circa 124.000 euro a posizione, mentre l'importo di 4 milioni di euro è quantificato tenendo conto della media corrisposta per mancato guadagno per il numero delle istanze rigettate. Tale somma trova, dunque, ampia copertura nell'attuale disponibilità del Fondo di rotazione che, alla data del 31 dicembre 2022, stimava un patrimonio netto pari a euro 470.070.854*

**Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)**

L'articolo reca disposizioni volte a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le p.a. garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali. Si tratta di





disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Al comma 1, la lettera 0a), di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La misura di modifica al comma 1, lettera a), reca una clausola di invarianza finanziaria.*

*La lettera a-bis), aggiunta al comma 1, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La modifica al comma 1, lettera b), numero 2), ha natura ordinamentale, ampliando il novero delle istituzioni universitarie con le quali le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 2, del D.L. 44/2023, convertito con Legge 21 giugno 2023, n. 74. In particolare, la disposizione in esame sopprime lo specifico richiamo alle università "aderenti alla Conferenza dei rettori" ed estende tale possibilità a tutte quelle legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il numero 2-bis), al comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la percentuale di posti destinati ai contratti di apprendistato e formazione e lavoro sono a valere sulle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente. La misura di cui al comma 1, lettera b-bis), che include nella non applicazione dei divieti di cui all'art. 5 comma 9, del DL 95 del 2012 relativi all'attribuzione, da parte delle PA, di incarichi di studio e incarichi dirigenziali, anche il conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 1-bis è di carattere ordinamentale e consente, nei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego dei comuni, di prevedere una riserva di posti non superiore al 50% destinata al personale a tempo determinato e indeterminato che abbia prestato servizio a pieno merito. La disposizione opera a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione e quindi non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ù*

*Il comma 1-ter ha natura ordinamentale in quanto eleva da 15.000 a 25.000 la popolazione degli enti locali che possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.*

*Il comma 2 prevede modifiche di carattere ordinamentale agli articoli 12 e 17 del dl 82/2021, in riguardanti l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.*

*Art. 28-bis. (Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)*

*La misura ha natura ordinamentale e conferma, la possibilità, già prevista a legislazione vigente, per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi RIPAM al fine di completare le dotazioni organiche. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Art. 28-ter. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

*Commi 1 e 2: le disposizioni, di natura ordinamentale, apportano delle mere specificazioni all'attuale disciplina del lavoro pubblico così come contenuta nel D.lgs. 165/2001 (in particolare, agli articoli 28, comma 1-ter relativo ai requisiti di accesso alla qualifica di dirigente dei seconda fascia, 32, comma 4, concernente la valorizzazione del lavoro svolto all'estero da parte del personale dipendente, 35 comma 5-ter, relativo alle graduatorie dei concorsi pubblici). Esse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 3: Al fine di potenziare la dotazione dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine del raggiungimento di maggiori obiettivi di efficientamento e innovazione, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei*



*limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante le procedure di reclutamento previste dalla disposizione in esame.*

*La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'assunzione del contingente di personale dirigenziale pari a 60 unità è finanziata (per euro 3.803.007,00) mediante impiego di parte delle risorse residue afferenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'amministrazione relative all'anno 2021-budget 2022, che presentano una disponibilità residua accertata dal DPCM 11 maggio 2023 pari a euro 5.408.488,93, da rimodulare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del medesimo DPCM.*

**Art. 28-quater. (Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)**

*La disposizione, nel modificare l'art. 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, proroga fino al 2025 l'incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il cui onere, pari a otto milioni di euro, dal 2023 fino al 2025 è posto a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia. Agli effetti, in termini di fabbisogno di indebitamento netto, pari a 4,12 milioni annui, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2025 si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

**Articolo 28-quinquies. (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)**

*L'articolo istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati e possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.*

*Detta Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale e 5 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei Funzionari, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2023*



e di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 407.241 per il 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.

Di seguito la tabella relativa alla quantificazione degli oneri indicati al comma 5 relativi all'avvalimento del contingente di personale previsto al comma 3.

Qualifica	Spese CCNL 2018-2019 (art. 11)	Indennità di posizione (art. 10)	Riduzione di indennità (art. 10)	Ind. A-100-C	Quota 100% (art. 10)	Riduzione di indennità (art. 10)	Quota 100% (art. 10)	Riduzione per quote (art. 10)	Importo CCNL 2018-2019 (art. 10)	ITC 2018-2019 (art. 10)	Importo ITC (art. 10)	Importo CCNL 2018-2019 (art. 10)	Importo ITC (art. 10)	Importo CCNL 2018-2019 (art. 10)	Importo ITC (art. 10)
DIRETTORE GENERALE	57.802,87	17.582,20	52.674,53	176.334,60	61.463,61	12.811,65	4.224,20	369.851,51	6.974,50	400,62	174.243,63	274.180,43	63.190,18		

Qualifica	Spese CCNL 2018-2019	ITC 2018-2019	Indennità	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)	Totale (art. 10)
DIRETTORE GENERALE	57.802,87	17.582,20	52.674,53	176.334,60	61.463,61	12.811,65	4.224,20	369.851,51	6.974,50	400,62	174.243,63	274.180,43	63.190,18

	anno a regime	anno 2023
Spese	407.241,00	174.243,63

	anno a regime	anno 2023
Contributi	407.241,00	174.243,63

RIFILCOGO ONERI		
Qualifica	anno 2023	anno a regime
DIRETTORE GENERALE	61.463,61	12.811,65
CONTRIBUTO A TITOLO AREA FUNZIONALE MA NON INIZIATIVE	61.463,61	12.811,65
Spese	122.927,22	25.623,30
Contributi	100.000,00	200,00
TOT. CCNL	222.927,22	1.348.958,33
TOT. ITC (con accantonamenti)	207.258,00	1.140.868,00

**Art. 28-sexies. (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)**

La disposizione interviene sul comma 790 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che ha incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale. La modifica introdotta si limita a precisare, per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, che la capacità fiscale pro capite, uno dei parametri da prendere in considerazione ai fini del riparto del predetto fondo, è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. La disposizione, avendo, pertanto, carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 28-septies. (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)**

*Il comma 1, primo periodo, dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 200 unità nell'area degli assistenti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Conseguentemente, il comma 1, secondo periodo, autorizza l'assunzione nei ruoli del predetto Ministero nell'anno 2024 di un pari numero di dipendenti dell'area degli assistenti.*

*Il costo unitario per il trattamento economico di un dipendente dell'area degli assistenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è quantificato come segue:*

<i>Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)</i>	<i>Trattamento economico accessorio (lordo Stato)</i>	<i>Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)</i>	<i>Unità autorizzate</i>	<i>Onere retributivo totale a regime (dal 2024)</i>
33.795,45	3.699,00	37.494,45	200	7.498.890

*In considerazione del tempo necessario allo svolgimento del concorso e alle procedure di assunzione (trattandosi di concorso riservato per il 50 per cento dei posti banditi a personale che lavora e risiede all'estero, sarà necessario accordare un tempo ragionevole dopo la conclusione delle procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli del Ministero), non si ascrivono effetti finanziari per le assunzioni nell'anno 2023.*

*Sono inoltre considerate le spese indotte dalle assunzioni in esame, in particolare quella relativa alla gestione del concorso pubblico (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a concorso e riferita all'anno 2023 in cui potranno svolgersi le procedure concorsuali) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente in relazione al dato storico e riferiti agli anni 2024 e seguenti, cioè all'anno dell'effettiva assunzione e ai successivi):*

<i>Spese concorso anno 2023</i>	<i>Spese funzionamento anno 2024</i>	<i>Spese funzionamento a decorrere dal 2025</i>
400.000	749.889	74.988

*Il comma 2 reca disposizioni di natura ordinamentale, che precisano le modalità secondo le quali si svolge la procedura concorsuale, in particolare stabilendo la riserva al 50% a favore del personale di cittadinanza italiana già assunto a contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18/1967 dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del DPR n. 18/1967.*

*Il comma 3 è disposizione ordinamentale che esplicita la conseguenza di una procedura concorsuale e di un'assunzione già espressamente autorizzata dal comma 1.*

*Il comma 4 prevede che la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è assicurata con le risorse della tabella A del MAECI. L'utilizzo di quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A, voce MAECI, non pregiudica l'approvazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali*



## CAPO II

### Disposizioni in materia di agricoltura

#### **Art. 29 (Misure per il contrasto della peste suina africana)**

Al fine di implementare le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), la disposizione interviene sull'articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 29, sostituendone il comma 2. In particolare, si prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In generale, le attività previste nelle lettere da a) a f) consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali. Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g) si evidenzia che le attività ivi previste e derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi, vengono svolte avvalendosi delle medesime strutture regionali competenti. L'esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l'inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative. Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi ad esempio qualora il Commissario rilevi l'inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. *Al concretizzarsi di tale ipotesi i relativi oneri sono posti a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis, articolo 2 del DL 17 febbraio 2022, n. 9.* La disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La lettera b-bis) è preordinata a implementare gli standard di efficienza della governance della struttura commissariale. Allo scopo, prevede la nomina di tre subcommissari, cui sono attribuite peculiari competenze.*

*L'attività che sono chiamati a svolgere i subcommissari non si configura come ulteriore rispetto a quella che era chiamato a svolgere il commissario utilizzando le strutture, gli organi e le risorse già individuate e già previste dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.*

*Le attività infatti sono le medesime. Con la misura in esame cambia unicamente il soggetto chiamato a svolgerle e a coordinarle che, pertanto, come indicato nella disposizione, si avvarrà delle medesime strutture, organi e risorse. Considerato che i subcommissari, come del resto anche il commissario, attenderanno all'incarico gratuitamente, così come previsto al comma 8, articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, espressamente richiamato nella misura in esame, non percependo compenso alcuno, né tantomeno gettoni di presenza o altri emolumenti di qualsiasi tipo, si conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Art. 30. - (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)**

La disposizione, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, interviene sulle attività svolte da AGECONTROL, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.

Tutte le attività svolte rientrano nella generale funzione che AGECONTROL svolge per conto del MASAF e pertanto la disposizione è, pertanto, di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 4 prevede modifiche all'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*



*In particolare dispone che, al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a partecipare alla società di capitali (Agri-CAT s.r.l.) a mezzo di cui l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) attende alle funzioni di gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole.*

**Art. 31 (Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)**

La disposizione autorizza, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ), al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*) che ha come obiettivo quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore, per sostenere e migliorare la qualità delle produzioni zootecniche italiane nel rispetto del benessere animale e dell'ambiente.

Alla copertura degli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

*Commi 3-bis e 3-ter: la gestione tecnica-informatica della BDN è assicurata, nell'ambito del sistema nazionale informativo veterinario (Vetinfo.it), di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 136/2022, dal Centro servizi Nazionale (CSN) operante presso l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise (IZSAM) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 134/2022.*

*Le attività e i servizi prestati dal CSN e gli importi per la copertura dei relativi costi sono determinati nell'ambito delle convenzioni annuali stipulate tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".*

*Nell'ambito dell'attività istituzionale assicurata dal Ministero della salute il coordinamento della BDN è assicurato attraverso 4 unità di personale con impegno orario parziale rispetto a quello complessivo come segue.*

*Nell'ambito dell'orario settimanale pari a 40 ore settimanali sono impegnati, di media, due dirigenti delle professionalità sanitarie rispettivamente per 30 e 20 ore settimanali (complessivamente 50) e un dirigente di II fascia, per 10 ore settimanali.*

*Per il 2023 è stata stipulata la convenzione prot. 0031182-23/12/2022-DGSAF-MDS-P per l'implementazione della Banca Dati Nazionale e dei sistemi ad essa collegati, compreso il sistema della farmacovigilanza e della ricetta elettronica veterinaria.*

*Attualmente i costi derivanti dalla Convenzione, fino ad un massimo di € 6.500.000 (seimilionicinquecentomila/00) sono posti a carico della contabilità speciale 5965, programma/intervento "Malattie animali".*

*Rispetto all'ammontare complessivo del costo della convenzione, l'IZS Teramo con Nota del 6 luglio 2023, integrata con Nota del 17 luglio 2023 ha specificato che "la quota relativa alla sola gestione della BDN e dei sistemi ad essa correlati è un finanziamento sino ad un massimo di 4.450.000 euro per 12 mesi di attività Per il 2022 il finanziamento, infatti, prevedeva lo stesso*



*importo massimo. Si fa presente che per gli anni precedenti, incluso il 2022, la somma massima prevista è stata sempre totalmente impiegata.*

*Il finanziamento della BDN è, pertanto, attualmente garantito dalle risorse finanziarie di provenienza europea gestite sulla contabilità speciale n. 5965, intestata al Ministero della salute; dette risorse sono destinate ad essere drasticamente ridotte sulla base della politica della Commissione europea che ha programmato una progressiva diminuzione del cofinanziamento dei piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie infettive e diffuse fino a pervenire alla completa eliminazione dello stesso.*

*Per dare evidenza della situazione si rappresenta che il cofinanziamento europeo è passato da 55,3 milioni del 2017 ai 10,5 milioni del 2021, mentre nello stesso periodo le somme utilizzate dal Ministero, a valere sul Fondo, per far fronte ai propri impegni istituzionali sono aumentate dai 5,8 milioni del 2017 ai 14,5 milioni del 2021.*

*In tale scenario si ipotizza che il Ministero della salute potrà assicurare la copertura finanziaria delle attività poste in essere ancora per tre anni al termine dei quali le risorse a disposizione saranno insufficienti a garantire che l'amministrazione possa far fronte ai propri compiti istituzionali finalizzati alla tutela della salute umana e animale e, men che meno, all'insorgenza di eventuali emergenze sanitarie.*

*Si aggiunga che i fondi europei hanno consentito di sopperire negli ultimi anni anche ai tagli orizzontali operati agli stanziamenti di bilancio e che hanno colpito in misura rilevante le attività di sorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali ma anche, seppure in minore misura, altre attività. Si tenga presente che a tutt'oggi con i fondi europei viene garantito il finanziamento, di altre attività in vari settori (Antibioticoresistenza, Anemia infettiva degli equidi, Brucellosi e tubercolosi bovina, Ricetta elettronica veterinaria e tracciabilità del farmaco veterinario, Genotipizzazione delle TSE, Esami diagnostici delle TSE, Influenza aviaria, Peste suina africana, Biosicurezza, Eventi GM, Postmarketing del farmaco veterinario, Controlli ufficiali).*

*I costi di gestione della BDN sono destinati ad un incremento in funzione della estensione dell'obbligo di registrazione ad operatori che detengono specie di animali diversi da quelli attualmente previsti a cui si farà fronte con i previsti aggiornamenti triennali.*

*Inoltre, a breve, sono attesi ulteriori determinazioni da parte della Commissione Europea per ulteriori obblighi informativi relativi ad altre specie non previste attualmente.*

*Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in questione sono individuati in euro 4.450.000, a decorrere dall'anno 2026 necessari al fine di assicurare un finanziamento stabile per la copertura dei costi attuali.*

*Viene introdotta, pertanto, - con l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, - apposita autorizzazione di spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale.*

*Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.*

#### **Art. 32 (Completamento della carta dell'uso dei suoli)**

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del



programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così provvedendosi anche ad una riqualificazione della spesa trattandosi di risorse che verranno utilizzate per investimenti.

**Art. 32-bis. (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)**

La disposizione autorizza il Parco Nazionale delle Cinque Terre all'incremento della dotazione organica di 10 unità, di cui 6 unità nell'Area Funzionari e 4 unità nell'Area Assistenti. La disposizione autorizza altresì il Parco a bandire procedure concorsuali pubbliche per il triennio 2023-2025 senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 8 unità, di cui 4 unità nell'Area Funzionari e 4 unità nell'Area Assistenti con riferimento al CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'incremento della dotazione organica prevede anche il riassorbimento di due unità già inquadrato nell'area dei funzionari in posizione di soprannumero, ai sensi dell'art. 1, comma 565, della Legge n. 145/2018, il cui costo risulta attualmente sostenuto a valere sulle risorse all'uopo stanziato dalle predette disposizioni.

Nella tabella seguente sono quantificate le spese derivanti dalle assunzioni in esame, specificando che le immissioni in ruolo avverranno nel 2024 in relazione ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali:

PN Cinque Terre	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Unità	Oneri a regime a decorrere dal 2024
Funzionari	23.801,92	117,18	1.868,28	1.752,72	27.310,11	1.500,00	10.952,75	39.824,16	4	159.296,64
PN Cinque Terre	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Unità	Oneri a regime a decorrere dal 2024
Assistenti	19.851,97	96,72	1.620,72	1.524,72	22.994,13	1.000,00	8.946,63	32.591,76	4	130,371,04
<b>TOTALE oneri a decorrere dal 2024</b>										<b>289.667,68</b>

Al comma 3 sono quantificate in euro 68.000 nell'anno 2023 gli oneri previsti per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso, derivante da procedure concorsuali espletate di recente da parchi nazionali), cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri complessivi pari a 68.000 nel 2023 ed euro 289.668 a decorrere dall'anno 2024, l'ente provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 ed euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**CAPO III**





### Disposizioni urgenti in materia di sport

#### Art. 33 (Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

Il quadro normativo è recato dall'articolo 86, comma 4, del TUIR, che prevede, come regola generale, che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. *participation exemption*, di cui al successivo articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite.

Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta.

Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lett. a) modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, limitandola al caso di possesso per almeno due anni.

La misura di cui al comma 1, lett. b) limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. Le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati analizzati i dati delle società sportive professionistiche estratti dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021 (dati provvisori) rilevando le plusvalenze prodotte nel 2021 e sottoposte a rateizzazione in cinque esercizi. Nell'assunzione che tali plusvalenze non siano rateizzate, per alcuni soggetti emergerebbe un maggiore reddito imponibile, considerando anche soggetti con perdite fiscali che potrebbero in questo scenario presentare un reddito imponibile.

Sebbene le condizioni previste dalla normativa siano molto specifiche e quindi non valutabili puntualmente, la portata delle innovazioni normative è restrittiva e quindi suscettibile di produrre effetti positivi. In un'ottica prudenziale, si stima che l'1% dell'ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 valutate in circa 653 milioni di euro (FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile.

Tutto ciò premesso, considerando tale importo come stabile negli anni, si stimano i seguenti effetti sul gettito nell'ipotesi di entrata in vigore nel 2023:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	2,74	0,88	0,49	0,10	-0,29	0

in milioni di euro

Conseguentemente viene incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026 e di 100.000 euro nell'anno 2027.

Ai relativi oneri finanziari si provvede, per gli anni dal **2024** al 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1, mentre all'onere derivante dal medesimo comma 1, valutato in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



**Art. 34 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)**

Il comma 1 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di far sì che le penalizzazioni che originano da controversie aventi ad oggetto sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. *In caso di mancato adeguamento, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi disperse o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede inoltre l'istituzione di una misura compensativa, in favore delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, in relazione alle prestazioni che i relativi dipendenti pubblici svolgono verso gli organi di giustizia sportiva, inquirenti e giudicanti, presso i quali sono nominati. Tale misura, sotto forma di rimborso, è a carico degli organi presso i quali l'attività viene svolta e i criteri per la sua concreta determinazione sono affidati ad un successivo provvedimento attuativo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)**

Le disposizioni contenute nell'articolo si impongono al fine di razionalizzare la disciplina, precedentemente prevista dall'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la fase pandemica, e successivamente estesa fino al 2025 dall'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

L'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha, infatti, prorogato fino al 2025, con l'estensione al mondo del dilettantismo, la cognizione, in unico grado, del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che, causa emergenza COVID – 19, il legislatore gli aveva - appositamente ed in via eccezionale - attribuito sulle controversie relative all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, prevedendo, allo stesso tempo un "procedimento acceleratissimo" dinanzi al giudice amministrativo.

La norma mantiene la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i campionati professionistici, per scongiurare che, a fronte del mutato contesto sociosanitario e conseguentemente di organizzazione delle istituzioni di giustizia sportiva e amministrativa, queste si trovino a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale estremamente limitato, centinaia di casi, alcuni di valenza locale, tradizionalmente non di competenza dei tribunali federali nazionali, ma di quelli territoriali. Per i campionati dilettantistici, residuerebbe, così, il regime ordinario per l'impugnazione dei provvedimenti federali che dispongono l'ammissione e/o l'esclusione dalle relative competizioni, compreso l'ordinario ricorso a TAR e Consiglio di Stato.

La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Art. 36 (Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)**

La norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha infatti integralmente abrogato la predetta disposizione, che prevedeva la soggezione delle società sportive professionistiche ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive in materia di equilibrio finanziario. Le società sportive professionistiche sono dunque sottoposte a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario e con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l'equa competizione, nonché la regolare ammissione ai successivi campionati sportivi. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Art. 36-bis. (Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica)**

*La norma prevede che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, specificando che rientrano nell'esenzione le prestazioni didattiche e formative. La norma circoscrive l'ambito di applicazione alle prestazioni rese da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. La norma chiarisce, infine che le prestazioni di servizi didattiche e formative in questione, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, devono ritenersi esenti in quanto comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

*A tal proposito si precisa che le prestazioni didattiche connesse con la pratica dello sport risultano già inquadrabili nell'articolo 10, n. 20, del DPR n. 633, tra le prestazioni didattiche di ogni genere rese da enti pubblici e da enti riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattica nonché dagli enti del Terzo settore e per una serie di prestazioni correlate.*

*La norma ha, pertanto, una funzione sostanzialmente ricognitiva dei comportamenti già in essere nell'ordinamento, come peraltro chiarito dal comma 2. Per effetto dell'intervento normativo, le prestazioni di natura didattica connesse alla pratica dello sport sono ora oggetto di una specifica previsione di esenzione in linea con l'articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112/CE. Ai fini del pieno allineamento della disposizione con la citata lettera m), resta inteso che l'esenzione deve intendersi limitata ai soli enti senza fini di lucro.*

*Per completezza si evidenzia che il presente intervento di riordino normativo non ha effetti sulla esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche ai propri soci ai sensi dell'articolo sull'articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, applicabile fino al 30 giugno 2024.*

*Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 non determina effetti in quanto è volta a dare maggiore certezza normativa a principi già presenti nel sistema e coerenti con i comportamenti in essere. Per quanto riguarda la disposizione del comma 2 la misura non determina effetti negativi in termini di entrate da accertamento e contenzioso in essere, attesa l'assenza di filoni di accertamento rappresentata dall'Agenzia delle Entrate.*

**Art. 37 (Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)**

L'articolo è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie, prorogando per un ulteriore trimestre (dal 1 luglio al 30 settembre 2023) il credito d'imposta introdotto dall'art. 81 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre



2020, n. 126, come, da ultimo, prorogato per tutto il secondo semestre 2023 dall'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

La disposizione si applica fra l'altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022). Per la proroga dell'incentivo in esame anche per le spese pubblicitarie sostenute nel trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 viene stanziata la somma di 1 milione di euro per il 2023, che costituisce limite di spesa.

Alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **Art. 38 (Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di "Milano-Cortina 2026")**

Il comma 1 prevede modifiche al DL 16/2020. In particolare:

la lettera a), interviene sui limiti di durata ai rapporti di impiego del personale utilizzato, prevedendo l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato in assenza dei limiti temporali e delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs 81/2015 (giusto il rinvio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), escludendo anche l'applicazione del limite di contratti a tempo determinato o di somministrazione attivabili al fine di assumere il numero di lavoratori necessari al fine della buona riuscita dell'evento, ampliando lo spettro degli strumenti contrattuali concretamente utilizzabili.

la lettera b) vuole consentire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") di poter operare come stazione appaltante e centrale di committenza nella fase di progettazione ed affidamento, nonché esecuzione, dei contratti pubblici inerenti al Piano degli interventi olimpici e paralimpici.

Le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 39 (Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")**

La norma, in materia di organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", esclude l'applicabilità dei limiti di spesa per lavoro flessibile, in favore del Comune di Cortina d'Ampezzo e dei Comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, prevedendo allo stesso tempo procedure selettive semplificate per la relativa fase di reclutamento del personale. La correlata spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n. 296/2006.

*Art. 39-bis. (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)*

*L'articolo interviene sul regime di legge previsto per i mandati degli organi di vertice degli organismi sportivi, anche paralimpici, eliminandone il limite di tre e introducendo al contempo il principio secondo il quale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato*



*consecutivo, per essere eletti sia necessaria una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.*

*Inoltre, sono previsti oneri informativi nei confronti dell'Autorità vigilante, vengono dettati criteri in materia di sistema di deleghe per le relative votazioni, e, infine, si introduce espressamente l'obbligo statutario di previsione del principio della più ampia partecipazione possibile all'elettorato passivo.*

*La misura ha carattere ordinamentale e dispiega i suoi effetti esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo, senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Art. 40 (Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)**

La disposizione amplia la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell'articolo 10 *quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in modo da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate, in vista dell'espletamento delle future procedure di gara.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, come espressamente previsto dal predetto comma 1 dell'articolo 10-*quater* del DL 198/2022, ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

#### **Art. 41 (Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)**

La norma introduce una disposizione che prevede il limite massimo di legge di due anni per i tesseramenti degli atleti soggetti al vincolo eventualmente previsto dalla federazione di appartenenza, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, prevedendo allo stesso tempo premi di formazione tecnica e norme sulle modalità di trasferimento e cessione. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Le modifiche al comma 1, di carattere ordinamentale sono finalizzate ad allineare la misura con la disciplina prevista nel d. lgs. n. 36/2021.*

*L'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021 dispone la cessazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, entro il 1° luglio 2023, ovvero il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.*

*L'articolo 41 del decreto-legge n. 75/2023, prevede che per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.*

*La disposizione in commento estende tale possibilità a coloro che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.*

*La misura si rende necessaria per coordinare il testo in esame con la norma di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36/2021, secondo la quale le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. La misura del premio non è eventuale ed è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri.*

*la norma dispiega effetti che interessano esclusivamente il rapporto tra federazioni e associazioni e società sportive, e il rapporto di natura contrattuale tra atleta e società sportive che ne hanno curato la formazione e che ne gestiscono le prestazioni, a carico delle quali è previsto l'onere di corresponsione dei relativi premi.*



*La norma, pertanto, non produce alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.*

#### CAPO IV

#### Disposizioni in materia di lavoro

##### Art 42 (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

La disposizione prevede, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Sulla base degli elementi in possesso del Ministero del Lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea le autorizzazioni di cassa pervenute.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

<b>Importo medio mensile CIGS (euro)</b>	<b>2023</b>
- Prestazione	1.244,36
- Copertura figurativa	762,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.006,36</b>

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

<i>(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)</i>	
<i>importi in milioni di euro</i>	
<b>CIGS</b>	<b>2023</b>
- Prestazione	-28,6
- Copertura figurativa	-17,5
<b>TOTALE</b>	<b>- 46,1</b>

Agli oneri derivanti dal predetto limite di spesa pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto, dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO V

#### Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali



**Art. 43 (Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l'anno 2025)**

Commi 1-3: si autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede per interventi di conto capitale di digitalizzazione dei cammini giubilari e di realizzazione di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma,

Gli interventi sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, che definisce gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Agli oneri pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 4 prevede che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 4-bis è volto ad aggiornare i costi, rappresentati dal Commissario per gli interventi di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 giugno 2023 per un importo complessivo di 211,8 milioni di euro per il periodo 2023-2026 e a permettere un rapido avvio degli interventi necessari per permettere alla sanità del Lazio di essere preparata, dal punto di vista delle strutture di emergenza, all'accoglienza del flusso di pellegrini di cui si prevede l'arrivo a Roma e provincia in occasione dell'evento giubilare del 2025.*

*Per tali esigenze, per le quali è necessario dare avvio alle procedure di gara entro il 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede utilizzando quota parte del Fondo per le opere indifferibili e del fondo per l'edilizia sanitaria*

- a) Quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024, 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio.*
- b) Quanto a 17,7 milioni di euro per il 2023, a 24,6 milioni di euro per il 2024, a 11,3 milioni di euro per il 2025 e a 3,2 milioni di euro per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.*

*Dal punto di vista procedurale, con la disposizione oltre ad assegnare le risorse si permette l'avvio della fase di affidamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori, nelle more dell'aggiornamento del DPCM 8 giugno 2023, relativo alla governance e all'individuazione degli interventi connessi al Giubileo. Gli interventi, infatti, sono da intendersi ricompresi nel piano giubilare complessivo, con applicazione delle regole e modalità di attuazione degli interventi ivi previste.*

**Art. 44 (Entrata in vigore)**

La norma dispone l'entrata in vigore del provvedimento.









*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. P. P. P.*



